Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A. **Prodotto: "Allianz Universo Agricoltura"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un prodotto destinato alle aziende agricole che vogliono tutelare la propria attività dai seguenti rischi: Incendio Rischi Nominati, Furto e Rapina, Responsabilità Civile dell'esercizio, Responsabilità Civile Prodotti, Tutela Legale, Assistenza.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio Rischi Nominati: danni materiali e diretti alle cose assicurate anche di terzi da incendio;
- ✓ Sezione Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da Furto e Rapina;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività agricola svolta e/o della proprietà di fondi e/o fabbricati;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Tutela Legale: oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che dovessero restare a carico degli assicurati a seguito di vertenze ricomprese tra i rischi assicurati;
- ✓ Sezione Assistenza: prestazioni di assistenza a favore dell'azienda assicurata.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Incendio Rischi Nominati: fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione, alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;
- ✗ Sezione Furto e Rapina: Furto nei locali con caratteristiche e mezzi di protezione e chiusura dei locali diversi e quelle previste;
- ✗ Sezione Responsabilità civile dell'esercizio e/o della proprietà: La garanzia non è efficace per le eventuali ubicazioni non indicate in polizza esercizio di attività non agricole;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: I danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti non previsti nella scheda di polizza;
- ✗ Sezione Tutela Legale: Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose, la vita privata;
- ✗ Sezione Assistenza: servizio pubblico di pronto intervento

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile con una maggiorazione del premio del 2%, 3%, 4% e 5,6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Il premio è comprensivo delle imposte.

Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio Rischi Nominati /Furto e Rapina / Responsabilità Civile Proprietà dei Fondi e del Fabbricato, l'assicurazione vale per le cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o della proprietà: l'assicurazione vale nel territorio di tutti gli stati europei, la garanzia RCO vale nel mondo intero;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: l'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel mondo intero e per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico). E' possibile chiedere l'estensione della copertura ai prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico).
- ✓ Sezione Tutela Legale: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.
- ✓ Sezione Assistenza: l'assicurazione vale nei territori in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.
  In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
  Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto "Allianz Universo Agricoltura"

28/03/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla *"Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)"*, disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%.**

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sez. Incendio Rischi Nominati: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 10, Sez. Incendio, art. 3.1).
Sez. Furto e Rapina: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 31, Sez. Furto e Rapina, art. 4.1).
Sez. RC dell'esercizio e/o proprietà: Per i dettaglio, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 41, Sez. Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà, art. 5.1).
Sez. RC Prodotti: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 53, Sez. Responsabilità Civile Prodotti, art. 6.1) .
Sez. Tutela Legale: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag.58, Sezione Tutela Legale, art. 7.1).
Sez. Assistenza: Per i dettagli, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 63, Sezione Assistenza, art. 8.1).
Sono previste garanzie aggiuntive sempre operanti per tutte le sezioni sopra indicate come previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle garanzie aggiuntive opzionali sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.

Sezione Incendio Rischi Nominati

Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, Terrorismo (Pag. 15, artt. 3.6 e 3.7); Eventi atmosferici (Pag. 16, artt. 3.8 e 3.9, pag. 21, art.3.21); Sovraccarico neve (Pag. 17, art. 3.10); Lastre, rifacimento Archivi e Spese di Rimozione e Collocamento (Pag. 17, art. 3.11); Maggiori spese (Pag. 18, art. 3.12); Bagnamento (Pag. 18, art. 3.13); Spese di ricerca e riparazione (Pag. 19,art,3.14); Fenomeno elettrico (Pag. 19, art. 3.15); Terremoto (Pag. 19, art. 3;.16); Inondazione, Alluvione (Pag. 20, art. 3.17); Rischio locativo (Pag. 20, art. 3.18); Ricorso Terzi (Pag. 20, art. 3.19); Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento e trasporto in aumento (Pag. 21, art. 3.20); - Dispersioni di liquidi (Pag. 21, art. 3.22); Scorte e prodotti in refrigerazione in banchi/armadi frigoriferi senza/con sistemi di controllo (Pag. 22, art. 3.23 e 3.24); Garanzie specifiche per aziende vitivinicole (Pag. 22 e ss , art. 3.25, 3.26, 3.27, 3,28 e 3.29); Asfissia bestiame estesa (Pag. 23, art. 3.31; Folgorazione Bestiame (Pag. 23, art.3.30).

Sezione Furto e Rapina

Furto di cose all'aperto (Pag. 36, art. 4.5); Impianto d'allarme (Pag. 36, art. 4.6); Allevamento a carattere intensivo (Pag. 37, art.4.7); Guasti e atti vandalici a locali in aumento (Pag. 37, art. 4.8).

Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (Pag. 42, art. 5.1); Danni da inquinamento (Pag. 45 e ss, artt. 5.4 e 5.5); RC da Incendio di macchine agricole (Pag. 45, art. 5.6); Contoterzismo agricolo (Pag. 46, art. 5.7); Cose in consegna e custodia (Pag. 46, art. 5.8); Agriturismo (Pag. 46, art. 5.9); Attività equestri (Pag. 47, art. 5.10); Responsabilità Civile della Famiglia (Pag. 47, art. 5.11); Malattie professionali (Pag. 49, art. 5.15); Allevamento a carattere intensivo (Pag. 50, art.5.16); Danni da interruzione di attività

(Pag. 50, art. 5.17); Danni a condutture ed impianti sotterranei (Pag. 50, art.5.18); Partecipazione a mercato locali (Pag. 50, art. 5.19); Agricoltura di precisione (Pag. 50, art. 5.20); Fattoria didattica (Pag. 51, art. 5.21); Agricoltura sociale (Pag. 51, art. 5.22).

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Cessata esportazione in USA, Canada e Messico (Pag. 55, art. 6.8); Estensione ai prodotti consegnati in USA, Canada e Messico prima dell'inizio dell'assicurazione (Pag. 55, art. 6.11); Vendor's Liability (Pag. 55 , art. 6.12).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Sezione Incendio Rischi Nominati:** Foraggio caricato su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica Polizza Trasporti; alberi e relativi frutti pendenti, boschi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere; animali esotici e da pelliccia, pesci, crostacei e molluschi; miniere, caverne e/o equipaggiamenti per il sottosuolo; proprietà offshore; Impianti/ beni off-shore di trivellazione/ produzione inclusa la perdita dei beni on-shore; satelliti, navicelle spaziali e affini e tutti gli Impianti e strutture connesse al loro lancio; linee di trasmissione e distribuzione d'energia o di dati, comprese le relative strutture, al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato (o oltre 300 metri di distanza). **Sezione Furto e Rapina**: Impianti fotovoltaici, solari termici; i beni di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di Attività agrituristica come indicato nella Scheda di Polizza. **Comuni alle Sezioni Incendio Rischi Nominati e Furto e Rapina**: aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/ navigazione); computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica; cose in leasing; Scorte e Prodotti, Vino e/o Macchinari caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica Polizza Trasporti.

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Sezione Incendio Rischi Nominati - a. L'Impresa non risponde dei danni causati da o dovuti a: dolo del Contraente o dell'Assicurato o, in caso di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori nonché del coniuge, del convivente more uxorio, partner nelle unioni civili, dei genitori, dei figli, di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni; attacco o infezione di virus informatici in genere; atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio; Terremoto; Inondazione, Alluvione; Allagamento non conseguente a rottura di Impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario oppure a Rigurgito di fognature; eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, bradisismo; movimenti del terreno a seguito di scavi, sbancamento, franamento, cedimento o smottamento, valanghe e slavine; ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; sovraccarico neve; bagnamento da fuoriuscita di acqua e di altri liquidi; foraggi; moria, malattia ed infortuni, folgorazione del Bestiame; asfissia del bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali di impianti; epidemie, pandemie; colaggio di liquidi da Impianti automatici di estinzione; Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri; ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita da parte dei Prestatori di lavoro, perdita riscontrata in sede di inventario; costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio delle cose assicurate non connesso a lavori di manutenzione, anche se imposti da disposizioni di Autorità o di leggi; collaudi, prove ed esperimenti; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi, muffe, spore, batteri, agenti patogeni, tarme e parassiti, animali e vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione; operazioni di riempimento, travaso, svuotamento, nonché qualsiasi operazione di spostamento durante la lavorazione dei vini; difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata; operazioni di installazione e/o modifica di programmi; errori di progettazione, vinificazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Scorte e Prodotti in produzione o lavorazione; vizio e/o difetto di prodotto; crollo e collasso strutturale; mancato od anormale mantenimento della temperatura e/o dell'Atmosfera Controllata e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno; trasporto, urto, caduta, movimentazione e/o manipolazione in genere delle cose assicurate, urto di veicoli, natanti e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell'Assicurato; rotture o danneggiamento di quanto definito come Lastre; correnti, scariche, sovratensione ed altri fenomeni elettrici; sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energia elettrica, termica; mescolamento di Scorte e Prodotti tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere; subiti dal Vino e causa di alterazione di colore, sapore, profumo, perlage, consistenza; deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione; assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni; guasti, rottura, mancato e/o anormale funzionamento di Impianti, macchinari e Attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo; sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione; fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; dispersione di prodotti in genere contenuti in serbatoi, cisterne, vasche, contenitori; perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

b. Sono altresì esclusi i danni: di gelo di cose poste all'aperto; di gelo di cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro; ai Macchinari, Impianti ed Attrezzature, Macchine Agricole in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; al Bestiame causati da fauna selvatica; causati da cappe radianti, o analoghi Impianti di riscaldamento, posti in locali destinati all'allevamento avicolo in presenza di lettiere di paglia, segatura, o simili; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, errori di vinificazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; a Serre, tunnel con coperture in film plastico e a quanto in essi contenuto; Impianti a biomassa e a biogas; Vinacce e/o sottoprodotti della pigiatura.

c. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti a. e b.; utilizzo di cripto valute; violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: (i) uso di internet o intranet; (ii) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; (iii) computer virus o software simili; (iv) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; (v) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

d. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: Violazione della Privacy e dei Dati; Violazione del Sistema Informatico.

Sezione Furto e Rapina - Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte a Violazione della Privacy e dei Dati e della Violazione del Sistema Informatico intendendosi per tali: (i) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; (ii) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; (iii) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. E 2.; (iv) utilizzo di cripto valute; causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: uso di internet o intranet; trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; computer virus o software simili; uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a: violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; violazione del Regolamento Europeo 216/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazione/i;

Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà - Sono esclusi i danni:

a. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; impiego di Macchine agricole per conto terzi; l'esercizio di Attività agrituristica; l'esercizio dell'attività venatoria in genere; l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura in genere; l'esercizio dell'attività di silvicoltura; l'esercizio dell'attività di canapicoltura; responsabilità professionale inerente ad attività medico - sanitarie; esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere; amianto e campi elettromagnetici trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi; produzione diretta di organismi geneticamente modificati;

b. da proprietà o uso di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; veicoli a motore, macchinari od Impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;

c. alle cose ed animali custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo; trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati; altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute;

d. provocati alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti; alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori; da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge; alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dell'esecuzione dei lavori; alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate.

e. di Furto; dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati; a condutture ed Impianti sotterranei ed aerei; rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; punitivi di qualunque natura; derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato; da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; danni patrimoniali derivanti da Violazione delle Privacy e dei dati e Violazione del Sistema Informatico; derivanti da atti di Terrorismo; derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; da spargimenti di acqua o da Rigurgito di fognatura; gelo.

La garanzia RCT non comprende inoltre i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente a lui derivanti dalla legge.

Sezione Responsabilità Civile prodotti - Sono esclusi dall'Assicurazione i danni: conseguenti a violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla legge; derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale; da atti di Terrorismo; da sabotaggio a fini politici e/o terroristici; derivanti da prodotti destinati ad Impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; derivanti dalla presenza di amianto e glifosato nei prodotti assicurati;; derivanti da campi elettromagnetici; da insufficiente o mancata germinazione delle sementi; punitivi di qualunque natura; derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; causati da prodotti contaminati dall'agente patogeno della

Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE); morte e lesioni personali derivanti dal consumo dei prodotti alcolici assicurati; i danni patrimoniali derivanti da Violazione della Privacy e dei dati e Violazione del Sistema Informatico; le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; e spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro.
Sezione Tutela Legale - Sono esclusi dall'Assicurazione controversie: derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di Terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa; in materia di diritto tributario e fiscale; in materia di diritto di famiglia e delle successioni; vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi; in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; contrattuali ivi compreso il recupero crediti; di valore inferiore a 500,00 euro; non espressamente richiamate in polizza; ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; tra soggetti assicurati con la presente Polizza. L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; e il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti , o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.
Sezione Assistenza - E' escluso dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; scioperi, sommosse, tumulti popolari; coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; atti di Terrorismo,; viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità competente, viaggi estremi in zone remote; trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; suicidio o tentativo di suicidio; epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. **Sono, inoltre, escluse le prestazioni in dipendenza di**: esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti; interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; espianto/trapianto di organi; sono escluse le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Sono previsti scoperti su alcune garanzie di polizza, che vanno da un minimo del 10% al massimo del 50%, e franchigie su alcune garanzie di polizza con il minimo di euro 500 ed il massimo di euro 100.000

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Imprenditori Agricoli, Coltivatori Diretti ed Aziende Agricole che producono reddito agrario.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 19%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.
PRIMA DI RICORERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi:** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni salvo quello corrisposto a favore delle coperture contro i danni derivanti da Catastrofi Naturali relativa a unità immobiliari ad uso abitativo. **Detraibilità/Deducibilità fiscale dei premi:** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto salvo le coperture sulle Catastrofi Naturali relativa a unità immobiliari ad uso abitativo su cui compete una detrazione d'imposta nei limiti e con le modalità in vigore al momento del pagamento del premio; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. **Tassazione delle somme percepite:** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

	Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz Universo Agricoltura

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 341 - 01 - 02/03/2024

v. 23/271 - C01R098W1500000327280326085247

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Servizio Clienti

Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Glossario

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Agricoltura Sociale: insieme delle attività definite dalla Leggen n.141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Agriturismo: l'Azienda agricola in cui si svolge l'attività agrituristica.
Allevamento intensivo: allevamento che avviene con mangimi non ottenibili, per almeno un quarto, dai terreni in uso all'impresa.
Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto, e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata si definiscono Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Armadi frigoriferi: Attrezzature professionali adatte alla conservazione degli alimenti.
Attività agricola: vedi Imprenditore agricolo.
Attività agrituristica: l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata da Imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della proprietà agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'Attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Atmosfera Controllata: si tratta di una tecnica per mantenere un ambiente chiuso in condizioni termoigrometriche desiderate, regolando la temperatura, l'umidità e, in alcuni casi, la pressione ambientale. Altresì può essere controllata la composizione chimica dell'aria, attuata ad esempio abbassando l'ossigeno e controllando il valore dell'anidride carbonica.
Attrezzature: l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata e che si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento della stessa.
Azienda agricola: il complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, di proprietà e/o in conduzione all'Imprenditore agricolo, con tutti i beni annessi e connessi (quali fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, macchinari, compresi reparti sussidiari e relativi contenuti, adibiti ad uso esclusivo dell'azienda stessa, nonché pertinenze) impiegati per l'esercizio di un'attività con gestione economica unica ed autonoma. Sono comunque escluse le seguenti attività industriali: enologiche, casearie, olearie, molitorie.
Banchi frigoriferi: vedi Armadi frigoriferi.
Bomba d'acqua: precipitazione piovosa particolarmente intensa e violenta, con tasso di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora.
Cantina vitivinicola: identifica il locale, completamente o parzialmente interrato, destinato alla vinificazione, conservazione ed affinamento dei vini.
Casseforti o armadi corazzati: contenitori, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

a) pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
b) movimento di chiusura:
   - azionante catenacci posti almeno su un lato del battente;
   - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
c) le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo.

Le casseforti non a muro e gli armadi corazzati devono avere un peso minimo di 200 Kg, in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Clienti: coloro la cui presenza nell'azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge.
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.
Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.
Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Glossario

Costo commerciale: valore delle Scorte e Prodotti stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.
Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.
Fatto illecito: è il fatto, cagionato volontariamente (Fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.
Finestratura: apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata in Tetto, Lucernario.
Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.
Furto con rottura o scasso: Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Grappolo d'uva: frutto pendente della pianta della vite.
Impianti arborei e arbustivi: strutture di sostegno costituite da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, le reti antiafidi, gli ombrai, gli Impianti antibrina e le culture sottostanti.
Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione fino alla potenza massima di 20 kWp.
Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando, fino alla potenza massima di 20 kWp.
Impianti: le macchine, gli apparecchi e gli Impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e non del Fabbricato e dell'attività assicurata.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Imprenditore agricolo: è Imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo Imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di Attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'Attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (art. 2135 del codice civile).
Impresa: Allianz S.p.a.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Glossario

Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 N. 109100 - allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.
Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Inondazione, Alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali o artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.
Lastre: Lucernari, Lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti o traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Lavori agricoli: i lavori che rientrano nell'attività dell'Imprenditore agricolo a norma dell'art. 32 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 207 del D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2135 del codice civile.
Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.
Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.
Massimale assicurato: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona e per danni a cose e animali.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Scorte e Prodotti). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di custodia: vedi Casseforti o armadi corazzati.
Mosto: il prodotto non fermentato della pigiatura o torchiatura dell'uva.
Muro pieno: il muro senza aperture, elevato da terra a Tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati Incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da Serramenti interamente metallici e privi di Luci.
Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti ecc.
Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Porta morta: passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di Macchinario e Macchine agricole escluso il deposito di Scorte e Prodotti, Vino e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Preziosi: gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Glossario

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice civile.
Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.
Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Serre: di pertinenza dell'Azienda agricola ancorate al suolo mediante fondazione in cemento o muratura con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato con copertura in vetro o plastica rigida.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.
Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate diverse da responsabilità civile.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal Tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.
Tettoia: Struttura costituita da uno o più spioventi, di solito poggianti su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte sul muro perimetrale di un edificio, finalizzata alla copertura dell'ambiente sottostante.
Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Ubicazione: insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui sono poste le cose assicurate. Sono comprese le pertinenze e l'area aziendale entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.
Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

- per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.
Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non

Glossario

inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **7**

2. CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA **9**

3. SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI **10**

- GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI INCENDIO RISCHI NOMINATI 15
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI 24
- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI 26

4. SEZIONE FURTO E RAPINA **31**

- GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI FURTO E RAPINA 36
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA 37
- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA 38

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA' **41**

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 42
- GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI 45
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA' 51
- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA' 52

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI **53**

- GARANZIE AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI 55
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI 56
- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI 57

7. SEZIONE TUTELA LEGALE **58**

- GARANZIE SEMPRE OPERANTI 59
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 61
- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 62

8. SEZIONE ASSISTENZA **63**

- NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE ASSISTENZA 69

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo in caso di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli Oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.1 bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I Premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito periodico - procedura SDD (**Sepa Direct Debit**) - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca e sono dovuti per l'intera annualità.
Nel caso di modifica nel corso dell'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente **è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa**, fornendo gli estremi identificativi del nuovo rapporto di conto corrente e sottoscrivendo una nuova delega SDD.
Se il Contraente non paga una singola rata di Premio, l'importo di tale rata verrà riaddebitato con la rata immediatamente successiva e l'assicurazione non viene sospesa.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.
L'assicurazione produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.
In caso di chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.
In questa ipotesi Il Contraente è tenuto - direttamente presso l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.
Gli Oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento diverso da mensile)

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.2 bis - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di invio di lettera di disdetta da una delle parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria banca.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se NON è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)

Art. 1.2 ter - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.**

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione salvo quanto previsto all'articolo 3.37 "Buona fede" delle Condizioni di operatività della Sezione Incendio - Rischi Nominati.

(Valido solo in caso di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.5 bis - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.
L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.

Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti

d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA

Le condizioni aggiuntive di Polizza sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

AU - Adeguamento automatico annuale

Il **Premio**, previsto nella Scheda di Polizza, **è aumentato del 2% ad ogni rinnovo annuale**; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.
Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l' "indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2%.
In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.
Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.
Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2% annuo.
Le Somme, i Massimali e i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) sono adeguati in misura pari alla percentuale di adeguamento del Premio, come sopra determinata, aumentata di un punto percentuale.
Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare di Polizza, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione** delle Somme/Massimali assicurati, dei Limiti d'Indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.
Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione aggiuntiva "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo 1.1bis "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione aggiuntiva "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.
In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.
La presente condizione aggiuntiva non è operante per la Sezione Assistenza.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei Premi per conto dell'Impresa.

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, s'intende elevato a 30 giorni.

PD - Proroga del termine di denuncia dei sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3.40 e 5.27 comma b) "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro della presente Polizza, i termini temporali ivi indicati si intendono raddoppiati.

Condizioni di assicurazione

P - Deroga alla proroga del contratto
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.2 bis/ter/quater "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la presente Polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza**.

NA - Acquisizione del dato relativo al numero degli Addetti
Premesso che il dato relativo al numero degli Addetti viene acquisito dall'Impresa sulla base della dichiarazione del Contraente, si prende atto tra le parti che per eventuali differenze tra il numero dichiarato e quello effettivamente riscontrabile troveranno applicazioni le disposizioni contenute negli artt. 1892, 1893 1898 del codice civile, fermo restando quanto disposto all'articolo 5.30 "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile" e all'articolo 7.12 "Assicurazione parziale per la garanzia di Tutela Legale Numero Addetti" per la sezione Tutela legale.
Il dato relativo al numero degli Addetti, così dichiarato, verrà riportato nella Scheda di Polizza.

3. SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI

Art. 3.1 - Cosa assicuriamo

Sono assicurate, anche se di proprietà di terzi, fino alla concorrenza delle Somme assicurate, dei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza le cose di seguito descritte, sempreché le relative voci siano state richiamate e sia stato corrisposto il relativo Premio.
Tali cose devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

Fabbricato
Per Fabbricato si intende l'intero immobile o porzione di esso/locali, in cui si svolge l'Attività agricola, compresa l'abitazione - dichiarata in Polizza, compresi:
- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del Tetto, il Tetto, i Solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, le opere di fondazione o quelle interrate;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;
- i cancelli, le recinzioni, le tettoie e le pensiline non amovibili, le antenne;
- Impianti solari, termici e Impianti fotovoltaici integrati al Tetto della potenza massima di **20 kWp**;
- installazioni od impianti sportivi e da gioco (ad es. campi da tennis, piscine);
- gli Impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali a titolo esemplificativo: gli Impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, gli Impianti igienici e sanitari, gli Impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli Impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli Impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
- la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.

Il tutto considerato immobile per natura e destinazione e comunque di pertinenza del fabbricato stesso.
Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, essa si estende alle relative quote delle parti costituenti proprietà comune.
E' escluso tutto quanto rientrante nella descrizione di Macchinario.
Sono sempre esclusi:
- serre di qualsiasi tipo;
- i fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione.

Contenuto
Per Contenuto si intende quanto posto nei locali del Fabbricato ad uso abitazione, ufficio e/o struttura agrituristica la cui ubicazione è indicata in Polizza:
- mobilio, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, Armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza;
- nonché quanto serve:
  1. per **uso ufficio, per uso di casa e personale** posizionati nei locali dell'abitazione e nelle eventuali pertinenze del Fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli abitativi, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi;
  2. **per l'esercizio dell'Attività agrituristica**, posto nei locali adibiti a tale attività;
- oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non Preziosi, con il massimo indicato nella Scheda di Polizza per singolo oggetto.

Quanto sopra, ad esclusione degli oggetti pregiati, anche se posizionati occasionalmente all'aperto, purché nei pressi dei locali contenenti le Cose assicurate.

Condizioni di assicurazione

Sono sempre esclusi:
- i Valori;
- i veicoli aerei;
- i natanti ed i veicoli a motore iscritti al P.R.A.;
- le Cose assicurate con separata Polizza Elettronica;
- i Beni di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di Attività agrituristica come indicato nella Scheda di Polizza.

Macchinario

Per Macchinario si intende:
- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli arnesi, gli Impianti, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili e necessarie alla conduzione dell'Azienda agricola;
- gli Impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli Impianti di imballaggio;
- Impianti fotovoltaici parzialmente integrati al Tetto o a terra della potenza massima di 20 kWp;
- Impianti di riscaldamento e di condizionamento non fissi per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i vasi vinari quali serbatoi, le cisterne, i silos, le barrique, le tonneau, i contenitori di capacità superiori a 100 litri nonché le relative tubazioni;
- Impianti di produzione arborei e arbustivi ovunque posti nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata;
- i distributori automatici di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno, del Fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
- l'attrezzatura anche fissa di stalla, mungitura, cantina e di irrigazione;
- le celle frigorifere e ad Atmosfera Controllata, gli Impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'ambito dell'Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- i droni, intendendosi per tali gli aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto aventi massa massima al decollo inferiore a 20 kg, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o
- rilevamento(GPS) montati sugli stessi anche se amovibili;
- altri Impianti non pertinenti al Fabbricato;
- gli Impianti, anche inamovibili, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità, anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà, purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei Prestatori di lavoro;
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, pertinenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne amovibili (entro i limiti previsti all'articolo 3.36 "Circostanze non influenti" delle Condizioni di operatività della presente Sezione);
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili (entro i limiti previsti all'articolo 3.36 "Circostanze non influenti" delle Condizioni di operatività della presente Sezione);
- le Serre, come definite nel Glossario.

E' escluso tutto quanto non rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile.

Scorte e Prodotti

Per Scorte e Prodotti si intendono:
- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- i materiali di consumo ed i contenitori di capacità fino a 100 litri;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;
- tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'azienda anche se posto sottotetto e negli Impianti (quali silos, essiccatoi fissi, vasche, serbatoi) su mezzi di trasporto anche all'aperto purché nell'ambito aziendale.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

Sono esclusi: i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali, i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile.

Vino

Per Vino si intende:

- i vini in lavorazione;
- i vini da invecchiamento;
- i vini confezionati, imballati o pronti per la vendita compresi di relativi imballaggi, bottiglie, tappi ed ogni altra materia prima necessaria.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Macchine agricole

Per Macchine agricole si intendono:

- macchine a ruota o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi. Entrambe identificabili con targa o numero di telaio.

Le Macchine agricole s'intendono assicurate anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione, entro i confini del territorio italiano e Stati limitrofi.

Sono esclusi beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile; i veicoli aerei; i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A. e i ciclomotori.

Bestiame

Per Bestiame si intendono:

- i bovini, bufalini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini (esclusi quelli da corsa e da concorsi ippici in genere) con selle e finimenti. Sono altresì compresi: gli animali domestici, le api e le arnie.

E' ammesso che il Bestiame sia ovunque posto sui fondi dell'azienda assicurata, sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, presso fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli utilizzati dall'Azienda assicurata, purché in territorio italiano e Stati limitrofi.

Foraggi in cumuli

Per Foraggi si intendono:

- i prodotti vegetali essiccati, utilizzati per l'alimentazione del Bestiame, paglia, strame e simili, posti all'aperto o sottotetto, ovunque, anche sui mezzi di trasporto o negli Impianti, quali silos ed essiccatoi, purché nell'ambito dell'Azienda assicurata.

Si intende per "cumulo" l'insieme dei Foraggi posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato, o di più fabbricati comunicanti, in locali non separati tra di loro da Muro pieno o da Porta morta o distanti tra loro meno di 10 metri.

Sono esclusi i Foraggi, ancorché di proprietà dell'Assicurato, quando si trovano su terreni e/o deposito di terzi e quando ancora in campo prima del taglio.

Valori

Per Valori si intendono:

- le carte valori, il denaro, i Titoli di credito in genere;
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i Valori bollati e postali, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- Preziosi e gioielli, collezioni di oggetti Preziosi

posti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate e di proprietà dell'Assicurato.

Beni posti nei locali di villeggiatura

L'assicurazione è estesa - entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza - alle cose di proprietà dell'Assicurato poste in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza siano contestualmente presenti la partita Contenuto (uso domestico - abitazione principale) e la partita Valori.

Beni e Valori portati dai Clienti

Per Beni e Valori portati dai Clienti della struttura agrituristica si intendono:

- a titolo esemplificativo e non esaustivo i Valori, vestiario ed indumenti in genere, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi radio, biciclette e quant'altro portato dai Clienti ospiti della struttura agrituristica, con esclusione di veicoli iscritti al P.R.A.

Condizioni di assicurazione

Autovetture ed altri beni dei Clienti

Per Autovetture ed altri beni si intendono:

- le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, i caravan e gli autocaravan di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica parcheggiati in autorimessa e/o area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura stessa.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.2 - Disposizioni particolari

Fermo quanto stabilito nell'articolo 3.4 "Gli eventi assicurati" delle Condizioni di operatività della presente Sezione, sono compresi, purché acquistate le relative partite Macchinario e/o Scorte e Prodotti, Vino, **entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:**

- il Macchinario (**tranne oggetti pregiati, Valori**) e/o le Scorte e Prodotti, Vino posizionati all'aperto nell'ambito dell'Ubicazione o in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell' Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza;
- gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplodenti. Tali enti, se non si tratta di Scorte e Prodotti, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario.

Art. 3.3 - Cosa non assicuriamo

Sono sempre esclusi:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione);
- computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica;
- cose in leasing;
- Scorte e Prodotti, Vino e/o Macchinari, Foraggio caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica Polizza Trasporti;
- alberi e relativi frutti pendenti, boschi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- animali esotici e da pelliccia, pesci, crostacei e molluschi;
- miniere, caverne e/o equipaggiamenti per il sottosuolo;
- proprietà offshore;
- Impianti/beni off-shore di trivellazione/produzione inclusa la perdita dei beni on-shore;
- satelliti,navicelle spaziali e affini e tutti gli Impianti e strutture connesse al loro lancio;
- linee di trasmissione e distribuzione d'energia o di dati, comprese le relative strutture, al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato (o oltre 300 metri di distanza).

Art. 3.4 - Gli eventi assicurati

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, con i limiti, le franchigie e gli scoperti ed ubicazioni indicate nella "Scheda di Polizza", causati da:

- **incendio**;
- **fulmine**;
- **esplosione e Scoppio**, non causata da ordigni esplosivi , fatta eccezione dei danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- **caduta di aeromobili** e corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose trasportate esclusi in ogni caso ordigni esplosivi, meteoriti, scorie;
- **danni consequenziali** a incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da: sviluppo di fumi, gas e vapore, calore, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- **i guasti causati alle Cose assicurate** per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza;
- **implosione**;

L'Impresa rimborsa anche i seguenti onorari e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto nella più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi**, di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose amovibili assicurate **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle cose assicurate danneggiate**;

- gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 3.49 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, avendo a riferimento le tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Tali onorari e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto.
Sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita:

- **Fabbricato, nella Somma assicurata al Fabbricato**, sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica per la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi, senza che questi debbano essere previsti nella Somma assicurata, gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato.
- **Foraggio**, sono comprese le spese necessariamente sostenute per lo smassamento dei cumuli di Foraggio colpiti da fermentazione anormale, al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione, con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza; i danni subiti dal Foraggio assicurato per effetto di eccessiva fermentazione e/o di autocombustione anche senza sviluppo di Incendio.
- **Bestiame**, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al bestiame da:
  - fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di Incendio che abbia colpito le cose assicurate;
  - Incendio, fulmine, caduta aeromobili quando gli stessi si trovano sui pascoli in alpeggio e sulle strade che ivi conducono.

Art. 3.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni:

a) causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, partner nelle unioni civili, dei genitori, dei figli, di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- epidemie, pandemie e agenti patogeni; nel caso che in conseguenza di tali eventi derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
- terremoto;
- Inondazione, Alluvione;
- eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, bradisismo;
- movimenti del terreno a seguito di scavi, sbancamento, franamento, cedimento o smottamento, valanghe e slavine.

Sono altresì esclusi i danni:

- causati da cappe radianti, o analoghi Impianti di riscaldamento, posti in locali destinati all'allevamento avicolo in presenza di lettiere di paglia, segatura, o simili;
- indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, errori di vinificazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita da parte dei Prestatori di lavoro, perdita riscontrata in sede di inventario;
- subiti dalle Scorte e Prodotti e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- rotture o danneggiamento di quanto definito come Lastre;
- correnti, scariche, sovratensione ed altri fenomeni elettrici.

b) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4) utilizzo di cripto valute;

5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- uso di internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

c) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- "Violazione della Privacy e dei Dati";
- "Violazione del Sistema Informatico".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio** conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti **b)** e **c)**.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI INCENDIO - RISCHI NOMINATI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella ***Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le Somme assicurate, i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti ivi indicati.***

Art. 3.6 - Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- derivanti da alterazione di Scorte e Prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da imbrattamento dei muri esterni dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza;
- a Serre, tunnel, nonché quanto in esso contenuto;
- Impianti di produzioni arboree e arbustive;
- di dispersione liquidi;
- verificatisi in occasione di Terrorismo;
- agli Impianti fotovoltaici posti a un'altezza inferiore a 4 metri (quattro) dal suolo o da piani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità e installati sul Tetto ed in ogni caso nell'Ubicazione dove è posta l'abitazione principale dell'Imprenditore agricolo;
- causati al Bestiame da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata, alimentazione, morte o turbe patogene per mancata assistenza medica e profilattica.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza dell'occupazione non militare dell'Ubicazione indicata in Scheda di Polizza, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Art. 3.7 - Estensione Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, Terrorismo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, sabotaggio e Terrorismo.

L'Impresa non risponde dei danni:

- da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- derivanti da alterazione di Scorte e Prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da imbrattamento dei muri esterni dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza;
- a Serre, tunnel, nonché quanto in esso contenuto;
- Impianti di produzioni arboree e arbustive;
- di dispersione liquidi;
- agli Impianti fotovoltaici posti a un'altezza inferiore a 4 metri (quattro) dal suolo o da piani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità e installati sul Tetto ed in ogni caso nell'Ubicazione dove è posta l'abitazione principale dell'Imprenditore agricolo;

- causati al Bestiame da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata, alimentazione, morte o turbe patogene per mancata assistenza medica e profilattica.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza dell'occupazione non militare dell'Ubicazione indicata in Scheda di Polizza, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.

Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.
Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - all'altra parte con preavviso di 15 giorni.
L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.
Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata)- entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.
Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

Art. 3.8 - Eventi atmosferici

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da i seguenti eventi atmosferici: uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, Bombe d'acqua, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- cose poste all'aperto salvo quanto indicato successivamente;
- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati in costruzione od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) o barchesse ed al relativo contenuto;
- fabbricati destinati all'allevamento avicolo se aperti da uno o più lati, nonché i beni assicurati ivi contenuti;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, gazebo, tendoni, Impianti solari, termici e fotovoltaici, tende esterne frangisole, avvolgibili, ciminiere di lamiera, recinzioni, cavi aerei;
- cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
- alberi, coltivazioni agricole e floreali in genere;
- Impianti di produzioni arboree e arbustive;
- Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti e cose assicurate poste all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- Lastre, elementi in cemento amianto, fibrocemento, plastica e altri conglomerati artificiali per effetto di grandine;
- cose assicurate poste all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- cedimento o franamento del terreno;
- mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina;
- di trabocco, fatta eccezione per quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve;
- danni da gelo, valanghe e slavine;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque;
- Serre, tunnel, fabbricati in stato di abbandono o cattivo stato di manutenzione nonché quanto in essi contenuto.

L'Impresa risponde dei danni al Macchinari posti all'aperto, collocati all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, qualora li stessi siano inamovibili ed ideati e destinati ad un uso esterno.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.9 - Eventi atmosferici estesi

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da i seguenti eventi atmosferici: uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, Bombe d'acqua, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- cose poste all'aperto salvo quanto indicato successivamente;
- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati in costruzione od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) o barchesse ed al relativo contenuto;
- fabbricati destinati all'allevamento avicolo se aperti da uno o più lati, nonché i beni assicurati ivi contenuti;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, gazebo, tendoni, Impianti solari, termici e fotovoltaici, tende esterne frangisole, avvolgibili, ciminiere di lamiera, recinzioni, cavi aerei;
- cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
- alberi, coltivazioni agricole e floreali in genere;
- Impianti di produzioni arboree e arbustive;
- Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti e cose assicurate poste all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- Lastre, elementi in cemento amianto, fibrocemento, plastica e altri conglomerati artificiali per effetto di grandine;
- cose assicurate poste all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- cedimento o franamento del terreno;
- mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina;
- di trabocco, fatta eccezione per quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve;
- danni da gelo, valanghe e slavine;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque;
- Serre, tunnel, fabbricati in stato di abbandono o cattivo stato di manutenzione nonché quanto in essi contenuto.

L'Impresa risponde dei danni al Macchinari posti all'aperto, collocati all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, qualora li stessi siano inamovibili ed ideati e destinati ad un uso esterno.

A integrazione e a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni di cui sopra, sono compresi i danni materiali e diretti causati a barchesse, Tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto se derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti da i seguenti eventi atmosferici: uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, Bombe d'acqua, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Art. 3.10 - Sovraccarico neve

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.

L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto;
- Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, geodetiche, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, tende esterne frangisole;
- Impianti di produzioni arboree e arbustive;
- lucernari, vetrate e Serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale degli stessi;
- Serre e/o tunnel, nonché quanto in esso contenuto;
- Impianti fotovoltaici, solari e termici.

Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate, inamovibili per destinazione d'uso, causati da accumulo di neve. Tale disposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi.

Relativamente ai danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve, **sono in ogni caso esclusi i danni al Macchinario amovibile, alle Scorte e Prodotti, Vino e in generale al contenuto.**

Art. 3.11 - Lastre, Rifacimento Archivi e Spese di Rimozione e Collocamento

L'Impresa indennizza:

Condizioni di assicurazione

1) le spese sostenute in caso di rottura accidentale delle Lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprese eventuali loro lavorazioni, iscrizioni e decorazioni nonché i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
   Sono escluse:
   - le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
   - le rotture derivanti da rimozione delle suddette Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
   - le rotture di Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; le scheggiature e le rigature;
2) le spese necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, sempreché tale rifacimento sia effettuato entro il termine di dodici mesi dal Sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico la garanzia;
3) le spese necessariamente sostenute per rimuovere, trasferire provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da Sinistro o parzialmente danneggiati esclusivamente nel caso che la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni.

Art. 3.12 - Maggiori Spese

In caso di sinistro riguardante le partite tutte **ad eccezione di Rottura Lastre, Fenomeno elettrico, Spese di demolizione e sgombero, Ricorso Terzi, Rischio Locativo, Scorte e Prodotti in refrigerazione e Spese di ricerca e riparazione guasti, se presenti,** l'Impresa riconosce un'indennità aggiuntiva fino alla concorrenza, per Sinistro e anno assicurativo, del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, l'Impresa rimborsa altresì le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività con il Limite di Indennizzo per Sinistro e previa detrazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute al momento in cui si è verificato il Sinistro.
L' Impresa non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle Attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 3.13 - Bagnamento (compresa rottura originata da gelo) e allagamento

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi riconducibili esclusivamente a:
- rottura accidentale di Impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo;
- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua che provochi un allagamento all'interno del Fabbricato;
- a seguito di rigurgito di fognature e/o traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli Impianti suddetti se:
- installati all'aperto, anche se interrati;
- l'Attività dichiarata in Scheda di Polizza risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro.

Sono inoltre esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni anche se conseguenti a Terremoto;
- subiti dalle cose poste all'aperto o in Fabbricati aperti da uno o più lati, Tettoie;
- subiti dalle Scorte e Prodotti e Vino assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- subiti dalle cose assicurate a seguito di occlusione/ostruzione di elementi atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana dovuta a carenza di manutenzione;
- causati dalla rottura di Impianti automatici di estinzione;
- causati da umidità, stillicidio ed infiltrazione di acqua piovana;
- causati da marcescenza, fermentazione ed autocombustione relativamente a Scorte e Prodotti, Vino e Foraggio;
- nel caso in cui l'origine sia il gelo, avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica, nonché i danni causati da rotture originate da gelo di condotti installati all'aperto, anche se interrati.

Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione ed i danni causati a Bestiame vivo.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.14 - Spese di ricerca e riparazione

L'Impresa rimborsa le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di Impianti al servizio del Fabbricato o del Macchinario adibiti a:

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, anche in caso di rottura originata da gelo purché in tali circostanze l'Attività dichiarata in Scheda di Polizza risulti sospesa da meno di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro;
- raccolta o smaltimento di acqua piovana, non dovute a carenza di manutenzione.

Sono comprese le spese relative alla demolizione e al ripristino.

Sono in ogni caso escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di Impianti installati all'aperto, anche se interrati.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.15 - Fenomeno Elettrico

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera c), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

L'Impresa non risponde dei danni:

- derivanti da usura, corrosione e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- relativamente agli Impianti fotovoltaici, solari, termici, agli inverter trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro costruzione/installazione; alle altre parti dell'impianto, trascorsi 10 (dieci) anni dalla loro costruzione/installazione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.16 - Terremoto

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (Ml) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.

Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - all'altra parte con preavviso di 15 giorni.

L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata)- entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato o i Fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, siano in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. 3.17 - Inondazione, Alluvione

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti e verificatisi in occasione di Inondazione, esondazione, Alluvione.
L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- da evento atmosferico e/o Bombe d'acqua;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- alle Scorte e Prodotti, Vino e Foraggio, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelli che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- subiti dalle Scorte e Prodotti, Vino e Foraggio assicurati, posti in locali situati in piani interrati o seminterrati, la cui base è posta ad altezza inferiore a 30 cm dal pavimento, salvo quelli che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- a cose mobili e Bestiame posti all'aperto.

Sono inoltre esclusi i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuti ad atti di Terrorismo.
Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.
Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - all'altra parte con preavviso di 15 giorni.
L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.
Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata)- entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.
Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

Art. 3.18 - Rischio locativo

L'Impresa, **nei casi di responsabilità dell'Assicurato** a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, **secondo le condizioni di cui alla presente Sezion**e, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, al Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza e tenuto in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della Regola proporzionale** di cui all'articolo 3.51 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, **qualora la Somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza, risultasse inferiore al Valore dei locali e Fabbricati calcolato a termini di Polizza.**

Art. 3.19 - Ricorso terzi da Incendio

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti da Incendio, Esplosione o Scoppio, cagionati alle cose ed animali di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio di macchine agricole ovunque poste sui fondi dell'Azienda assicurata, **con esclusione dei danni cagionati a granaglie, sia sullo stelo sia in covoni, a foraggi, paglia e canapa all'aperto**.
L'assicurazione si intende inoltre estesa, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni: ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose ed animali sugli stessi mezzi trasportati;
- a cose ed effetti personali, compresi i Valori di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di Attività agrituristica indicata nella Scheda di Polizza;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e Clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.

Art. 3.20 - Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento e trasporto - in aumento

A integrazione e in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa, oltre alle spese di demolizione, sgombero e trasporto così come disciplinate nell'articolo 3.4 "Gli eventi assicurati" della presente Sezione, indennizza anche le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro **(esclusi quelli radioattivi) entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. In ogni caso l'Impresa è complessivamente obbligata fino alla concorrenza per Periodo di assicurazione della Somma assicurata per Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento e trasporto - in aumento.**

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.21 - Eventi atmosferici su Impianti solari, termici e fotovoltaici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli solari termici e Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati ai tetti di fabbricati chiusi su tutti i lati ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati dai seguenti eventi atmosferici: uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, Bombe d'acqua, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia.

Restano esclusi i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- sovraccarico neve;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici;
- estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate con la presente estensione.

Art. 3.22 - Dispersione liquidi

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Scorte e Prodotti e Vino, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. A parziale deroga di quanto disposto all'articolo 3.6 "Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi" articolo 3.7 "Estensione Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, Terrorismo" - se richiamata la garanzia Eventi Socio-politici, atti vandalici e dolosi in Scheda di Polizza - sono compresi in garanzia i danni di dispersione di liquidi provocati da atti vandalici, dolosi ed eventi socio-politici.

Sono esclusi i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;

- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
- nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.23 - Scorte e Prodotti in refrigerazione in Banchi / Armadi frigoriferi senza sistemi di controllo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b) ,della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Scorte e Prodotti in refrigerazione causati da:

- mancato o anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:

a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
b) a guasti o rotture nell'Impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.24 - Scorte e Prodotti in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Scorte e Prodotti in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo causati da:

- mancato o anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:

a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
b) a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione dell'assicurazione;
- tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.25 - Contaminazione Accidentale del Vino

A parziale deroga di quanto disposto all'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al Vino assicurato dal suo mescolamento accidentale con altre cose assicurate, tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione.

La garanzia è operante per tutte le tipologie di eventi non già indennizzabili nella Sezione Incendio.
Sono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica del Vino danneggiato.

Sono in ogni caso esclusi i danni da:

- omissione di controlli;
- imperizia;
- interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se determinati da un evento non escluso;
- inquinanti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato;
- vizio proprio delle Scorte e Prodotti.

L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.26 - Difettosa Etichettatura

L'Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute per reimbottigliare il Vino e rietichettare le bottiglie di Vino assicurate, non ancora spedite al giorno del Sinistro, resesi necessarie a seguito di errato allineamento "bottiglia - Etichetta" a causa di:

- guasto e rottura del Macchinario;
- carente o eccessivo apporto di colla.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati:

- da persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato;
- da vizio proprio delle Scorte e Prodotti;
- al Vino;
- da perdite ed ammanchi;
- da errori presenti sulla etichetta di qualsiasi genere.

L'assicurazione è prestata con i limiti, le Franchigie e/o gli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.27 - Espulsione tappi

L'Impresa indennizza le perdite di Vino in bottiglia e relativi tappi e vetri non riutilizzabili direttamente causati da espulsione repentina dei tappi, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie.

Art. 3.28 - Rottura Bottiglie

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai Vini in bottiglia a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.
Sono in ogni caso esclusi i danni ai supporti e/o scaffalature.

Art. 3.29 - Trasporto Grappoli d'uva

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai Grappoli d'uva recisi- causati da urto, collisione e ribaltamento durante il trasporto effettuato con carri trainati da veicoli (anche di terzi) dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché:

- il tutto avvenga sui terreni o nell'area privata di proprietà od in uso all'Assicurato;
- anche su strade pubbliche, nel limite di 30 km dal punto di raccolto alla cantina.

Art. 3.30 - Folgorazione Bestiame

L'Impresa indennizza i danni diretti e materiali al bestiame causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici.

La garanzia è operante solo se gli Impianti elettrici sono realizzati a norma di legge.

Art. 3.31 - Asfissia Bestiame Estesa

Se presente la partita Bestiame, l'Impresa indennizza i danni da asfissia, che colpiscano gli animali assicurati alla partita Bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli Impianti di climatizzazione e/o ricambio forzato dell'aria e/o del generatore ausiliario di corrente.
La presente estensione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia della garanzia, che nell'Azienda agricola, relativamente ai locali riservati all'allevamento, **il bestiame sia di proprietà dell'Assicurato** e sussistano e siano operanti i seguenti requisiti minimi:

a) impianto di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, dotato di generatore ausiliario di corrente con attivazione automatica (con un'autonomia almeno pari a quattro ore consecutive) in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica. L'impianto elettrico e l'impiantistica in generale devono essere necessariamente a norme di legge, con manutenzione ordinaria con verifiche trimestrali da parte di personale qualificato;
b) apparecchio autonomo d'allarme, con segnalazione acustica e visiva, per il rilevamento dei guasti agli Impianti di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, nonché' delle irregolarità e delle interruzioni nella distribuzione di energia elettrica;
c) presenza nell'azienda dell'Assicurato e/o di personale preposto alla conduzione dell'azienda stessa e di impianto di allarme con sistema di collegamento telefonico ad almeno due numeri di telefono distinti, che segnali le anomalie di funzionamento nell'impianto di climatizzazione o di ricambio forzato dell'aria al personale suddetto;
d) relativamente agli allevamenti avicoli, i generatori ausiliari di corrente devono essere collegati direttamente a finestre ad apertura automatica, o a ventole o ad Impianti di aerazione.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a:

- malattia, avvelenamento ed intossicazioni di qualsiasi genere, cattiva alimentazione, sovraffollamento degli animali;
- ammassamento degli animali non derivante da guasti o rotture accidentali degli Impianti di climatizzazione, di ricambio forzato dell'aria;
- mancata o sospesa erogazione di corrente elettrica da parte dell'ente preposto;
- difetti di materiale e costruzione degli Impianti;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione;
- causata da mancata manutenzione prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore;
- Inondazione e Alluvione, bagnamento ed allagamento;
- verificatisi in presenza di Impianti di allarme non funzionanti e non dotati di sistema di autocontrollo per la segnalazione di guasti/anomalie/manomissioni;
- verificatisi in presenza di Impianti di allarme non installati correttamente e non manutenuti.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato dichiara che l'attività di allevamento svolta in azienda, rispetta la Normativa Europea in materia di benessere degli animali, ed in particolare da quanto previsto dalla Direttiva 98/58/CE e dal Regolamento CE 806/2003 e da successive modifiche e/o integrazioni.

Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.
Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - all'altra parte con preavviso di 15 giorni.
L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.
Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata)- entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.
Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI

Art. 3.32 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 3.33 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività agricola o di agriturismo.
Inoltre, l'assicurazione si intende valida anche per i locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovano presso la stessa Ubicazione.

Art. 3.34 - Colpa grave

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente Sezione la garanzia è operante anche per i danni causati da:
- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e figli maggiorenni conviventi.

Art. 3.35 - Caratteristiche del rischio

Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in Polizza e le eventuali pertinenze, sono costruite con:

Classe 1
- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- Manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose;
- Solai e strutture portanti del Tetto in materiali Incombustibili.

Classe 2
- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
- Solai e strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili.

Classe 3
- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
- Solai e strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili.

Condizioni di assicurazione

Classe 4
- strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
- Solai e strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili.

Limitatamente ai fabbricati destinati ad Allevamento avicolo:
- in caso di Sinistro causato da cappe radianti, o analoghi Impianti di riscaldamento con presenza di lettiere di paglia, segatura o simili, il pagamento dell'Indennizzo, a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto per Sinistro e con il Limite di Indennizzo per uno o più Sinistri avvenuti nell'anno assicurativo, come indicato nella Scheda di Polizza.

Limitatamente ai Fabbricati destinati a deposito di foraggi:
- in caso di coesistenza all'interno degli stessi di mezzi agricoli e/o Macchinario con motore proprio e di foraggi, in caso di Sinistro da Incendio indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto per Sinistro, come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.36 - Circostanze non influenti

Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza:
- Per tutte le Classi le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze;
- Per le Classi 1) e 2):
  - I materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestrature, se la superficie da essi occupata non ecceda il 10% di quella totale delle pareti esterne;
  - impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione:
    - se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- Per la Classe 1) il Manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto sono costituite in materiali Incombustibili ma:
  - fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;

  oppure
  - fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

Se presenti gazebo e Tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purché non superino complessivamente ¼ della superfice coperta dai locali del fabbricato principale.
I lubrificanti, carburanti e combustibili necessari per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti; sono ininfluenti altresì carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

Premesso che si intendono assicurati i Fabbricati tutti dell'azienda agricola con riferimento alla/e ubicazioni indicate in Scheda di Polizza, **gli stessi possono essere così classificati in base all'uso:**
A) abitazione/ufficio, struttura agrituristica, cantina vitivinicola separati da altri fabbricati da: Muro pieno e/o Porta morta e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro;
B) a qualsiasi uso senza presenza di Foraggi essiccati, fibre tessili e tabacco, separati da eventuali depositi di foraggi da Muro pieno e/o Porta morta e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro. E' tollerata la presenza di Foraggi essiccati, per un quantitativo non superiore a q.li 5 o posti in silos Incombustibili. Sono comunque esclusi i locali destinati all'allevamento avicolo, nonché le distillerie;
C) a qualsiasi uso anche con presenza di Foraggi essiccati o solo deposito di foraggi, compresi i locali destinati all'allevamento avicolo. Sono comunque escluse le distillerie.

Art. 3.37 - Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente Sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. 3.38 - Recesso dalle garanzie

Limitatamente alla/e garanzia/e:
- Estensione Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, Terrorismo;

- Asfissia Bestiame Estesa;
- Terremoto;
- Alluvione, Inondazione;
- ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.

Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - all'altra parte con preavviso di 15 giorni.

L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata) - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.

Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

Art. 3.39 - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

Le partite della presente Sezione, ove non diversamente previsto, sono assicurate a Valore intero.

Il criterio di valutazione della Somma assicurata deve corrispondere:

- Per il Fabbricato e/o il Macchinario e/o Macchine Agricole al Valore a nuovo;
- In alternativa, per le Macchine Agricole possono essere assicurate allo stato d'uso se presente in Scheda di Polizza.

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione Selling Price, le Scorte e Prodotti, il Vino a magazzino già venduto si intendono assicurati al prezzo di vendita convenuto **con il massimo del loro valore di mercato.**

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE INCENDIO - RISCHI NOMINATI

Art. 3.40 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
b) presentare denuncia di Sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Scorte e Prodotti deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di Titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Art. 3.41 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Condizioni di assicurazione

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.**
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate (art. 2742 del codice civile).
Limitatamente alle garanzia della presente Sezione e **sempreché nella Scheda di Polizza sia richiamata la relativa clausola "Rinuncia alla rivalsa"**, l'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Limitatamente alle garanzie della presente Sezione **e sempreché nella Scheda di Polizza sia richiamata la relativa clausola "Rinuncia alla rivalsa estesa"**, l'Impresa rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga di cui all'art. 1916 nei confronti dei soggetti indicati nella Scheda di Polizza, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 3.42 - Acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro: in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.
Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di euro 500.000.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 3.43 - Mandato dei periti

I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3.40 "Obblighi";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 3.39 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" delle Condizioni di operatività della presente Sezione, il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 3.45 "Determinazione del danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.44 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le parti con le seguenti modalità:
- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Condizioni di assicurazione

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 3.45 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto con riferimento all' Assicurazione parziale (Regola proporzionale), della presente Sezione, con i criteri di seguito riportati.

I) Fabbricati (o Rischio Locativo)
Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Altri beni con esclusione di Bestiame, Foraggio, Scorte e Prodotti, Valori, oggetti pregiati, Autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan e Macchine Agricole assicurate allo stato d'uso
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III) Bestiame, Foraggio, Scorte e Prodotti
Si stima il valore in relazione alla specie, natura, qualità, funzionalità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali. Il Bestiame, il Foraggio, le Scorte e Prodotti di produzione aziendale vengono valutati sulla base del costo sostenuto fino al raggiungimento dello stadio di accrescimento / produzione in cui tali beni si trovano al momento del Sinistro, compresi gli Oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

IV) Macchine agricole se nella Scheda di Polizza è richiamato il "Valore allo stato d'uso"
Si stima il valore in relazione alla specie, natura, qualità, funzionalità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

V) Vino:
si stima, al momento del Sinistro in base ai differenti stadi di lavorazione, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui:

- **Per Grappoli d'uva, mosti e Vini non prodotti dall'Assicurato** Il danno verrà determinato in base al costo di acquisto con il massimo del costo medio di mercato.
- **Per Grappoli d'uva, mosti prodotti dall'Assicurato** Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti. Qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto risultante dalla somma del costo del prodotto più le spese per le lavorazioni effettuate.
- **Per i vini in lavorazione e/o in fase di affinamento - Non Vendibili** Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti. Qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto risultante dalla somma del costo del prodotto più le spese per le lavorazioni effettuate con il massimo del valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite dalle Camere di Commercio.
- **Per i vini in lavorazione e/o in fase di affinamento - Vendibili** Il danno verrà determinato in base al costo specifico di mercato al momento del Sinistro.
- **Per i vini pronti per la vendita** Il danno verrà determinato in base al loro valore di mercato, calcolato in funzione della qualità del Vino e della media delle differenti tariffe Iva Esclusa (dettaglianti, grossisti, rivenditori) in vigore al momento del Sinistro dedotto gli utili.
- **Per i vini in bottiglia già etichettati, immagazzinati e già venduti** a terzi ma non ancora spediti al momento del Sinistro, il danno verrà determinato in base al prezzo di vendita dedotto dell'iva e con il massimo del loro valore di mercato sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia **Selling Price**, la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

Condizioni di assicurazione

- **per gli altri beni** per Bestiame, Foraggio e Scorte e Prodotti, Vino e per Macchine agricole allo stato d'uso (punto IV) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli Oneri fiscali non dovuti all'erario.

Relativamente alla partita **Bestiame, per il settore avicolo**, premesso che, in base al tipo di animali ed alla modalità di allevamento è determinabile il numero dei capi allevabili in ognuno dei fabbricati assicurati, il valore di riferimento per l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile è quello ottenuto moltiplicando tale numero per il costo unitario del capo nel momento di massimo accrescimento. Resta inteso che l'Indennizzo da liquidare a termini di Polizza, salvo la predetta applicazione della Regola proporzionale, si calcolerà come previsto dal presente articolo e cioè sulla base del valore effettivo al momento del Sinistro degli animali danneggiati o distrutti.

Se in Scheda di Polizza è presente la **Combinazione Primo rischio assoluto**, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile, qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato per tutte le partite (determinato secondo i criteri sopra esposti, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte) risulti uguale o inferiore a 20.000,00 euro, l'Impresa indennizzerà tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza l'applicazione della Regola proporzionale.

Ove prevista la garanzia a **Valore a nuovo**:
1) si determina per ciascuna partita presa separatamente:
   - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione Valore a nuovo non esistesse;
   - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al Valore a nuovo;
2) agli effetti della **assicurazione parziale**, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la Somma assicurata risulti:
   - superiore od eguale al rispettivo Valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   - inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   - eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo;
3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato o altro bene, importo superiore al triplo del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro, determinato in base alle stime di cui ai punti, rispettivamente I) e II);
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per quanto riguarda le **Collezioni** l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Selling Price:

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione Selling Price, l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente Sezione che abbia colpito il Vino e le Scorte e Prodotti presenti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna, **indennizzerà il Vino e le Scorte e Prodotti stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.**

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:
- il Vino, le Scorte e Prodotti danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Vino o Scorte e Prodotti illesi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di presenza di specifica Polizza danni indiretti.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei Clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Lastre:

sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Condizioni di assicurazione

Scorte e Prodotti in refrigerazione:
A tale riguardo, anche in osservanza a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa quanto segue:

- per lo smaltimento di Scorte e Prodotti di valore sino a 10.000,00 euro, l'Assicurato deve fornire l'autocertificazione che attesti le operazioni di distruzione delle Scorte e Prodotti stesse;
- per lo smaltimento di Scorte e Prodotti di valore superiore a 10.000,00 euro, l'Assicurato deve fornire il verbale/certificazione (predisposti da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio) che dimostri la distruzione delle Scorte e Prodotti stesse, secondo le modalità contenute nella Circolare Ministeriale n.193/E del 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.

Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai Titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.47 "Limite massimo di Indennizzo / risarcimento" della presente Sezione.
Per i danni relativi ai Titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.46 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il valore delle cose assicurate, determinato secondo l'articolo 3.39 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" e delle Condizioni di operatività della seguente sezione, ecceda la Somma assicurata alla rispettiva partita separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile se al momento del Sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate alle condizioni su indicate risulti, partita per partita, non superiore al 10% del valore dichiarato in Scheda di Polizza dal Contraente. In tal caso **l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro**, entro comunque i limiti delle somme assicurate.

Diversamente e se richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione particolare **Aumento automatico annuale**, se al momento del Sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate alle condizioni su indicate risulti, partita per partita, non superiore al 20% del valore dichiarato in Scheda di Polizza dal Contraente, **l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del Sinistro**, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.

Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile ed a valere esclusivamente per la presente Sezione, se le Somme assicurate alle partite Macchinario o Scorte e Prodotti, al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato, Macchinario e/o Scorte e Prodotti per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.
Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Vino in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. 3.47 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 3.48 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.49 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il **Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.**
Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.

Art. 3.50 - Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa

800.68.68.68

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata. Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. **Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**

A termini dell'art.1914 del codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, saranno rimborsate dall'Impresa.

4. SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 4.1 - Cosa assicuriamo

Premesso che, fatta eccezione per Valori, Scorte e Prodotti, Vino, Bestiame, oggetti pregiati ed Autovetture e motocicli, l'assicurazione è stipulata a Valore a nuovo, **è assicurato salvo quanto espressamente escluso all'articolo 4.4, anche se di proprietà di terzi, fino alla concorrenza delle Somme assicurate, dei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata, le cose dell'azienda poste all'interno dei locali dell' Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, relativamente a:**

Contenuto

Per Contenuto si intende quanto posto nei locali del Fabbricato ad uso abitazione, ufficio e/o struttura agrituristica la cui ubicazione è indicata in Polizza:

- mobilio, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, Armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza;
- nonché quanto serve:
  1. per **uso ufficio, per uso di casa e personale** posizionati nei locali dell'abitazione e nelle eventuali pertinenze del Fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli abitativi, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi;
  2. **per l'esercizio dell'Attività agrituristica**, posto nei locali adibiti a tale attività;
- oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non Preziosi, con il massimo indicato nella Scheda di Polizza per singolo oggetto con esclusione di quelli posti nelle pertinenze.

Valori

Per Valori si intendono:

- le carte valori, il denaro, i Titoli di credito in genere;
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i Valori bollati e postali, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- Preziosi e gioielli, collezioni di oggetti Preziosi.

Relativamente ai danni di Furto e Rapina se i Valori sono interamente custoditi in Casseforti o Armadi corazzati, la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza sempreché:

- relativamente ai danni di Furto, l'autore dello stesso abbia asportato la Cassaforte o l'Armadio corazzato o violato gli stessi mediante rottura, scasso o con uso di grimaldelli o di arnesi simili o con uso di chiavi false, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi previsti dall'articolo 4.3 "Gli eventi assicurati";
- relativamente ai danni di Rapina, l'autore della stessa abbia costretto le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ad aprire la Cassaforte o l'Armadio corazzato.

L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza sia presente la partita Contenuto (uso domestico - abitazione principale).

Valori posti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate purché, limitatamente alla garanzia Furto, siano riposti in: cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa tutti chiusi a chiave, in cassette di sicurezza, in Casseforti o Armadi corazzati specificati in Polizza.
Sono compresi i Valori dei Clienti consegnati all'esercente della struttura agrituristica, se nella Scheda di Polizza è indicata la presenza di Attività agrituristica.
L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza siano contestualmente presenti la partita Contenuto (uso domestico - abitazione principale) e la partita Valori.

Autovetture e i motocicli di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, compresi quelli dei Clienti, consegnati all'esercente della struttura agrituristica.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Macchinario

Per Macchinario, Attrezzature ed Impianti si intendono:

- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli arnesi, gli Impianti, comprese le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi necessari alla conduzione dell'Azienda agricola;
- gli Impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli Impianti di imballaggio;
- Impianti di riscaldamento e di condizionamento non fissi per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i vasi vinari quali serbatoi, le cisterne, i silos, le barrique, le tonneau, i contenitori di capacità superiori a 100 litri nonché le relative tubazioni;
- Impianti arborei e arbustivi ovunque posti nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata;
- gli Impianti, anche inamovibili, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità, anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà, purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato;
- l'attrezzatura anche fissa di stalla, mungitura, cantina e di irrigazione;
- le celle frigorifere e ad Atmosfera Controllata, gli Impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi;
- i droni, intendendosi per tali gli aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto aventi massa massima al decollo inferiore a 20 kg, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento (GPS) montati sugli stessi anche se amovibili.

Sono esclusi beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile.

Scorte e Prodotti

Per Scorte e Prodotti si intendono:

Condizioni di assicurazione

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte, i materiali di consumo ed i contenitori di capacità fino a 100 litri;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;
- tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'azienda anche se posto sottotetto e negli Impianti (quali silos, essiccatoi fissi, vasche, serbatoi) su mezzi di trasporto anche all'aperto purché nell'ambito aziendale.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Sono esclusi: i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali, i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile.

Vino

Per Vino si intende:

- i vini in lavorazione;
- i vini da invecchiamento;
- i vini confezionati, imballati o pronti per la vendita compresi di relativi imballaggi, bottiglie, tappi ed ogni altra materia prima necessaria.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Macchine agricole

Per Macchine agricole si intendono:

- Macchine a ruota o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi. Entrambe identificabili con targa o numero di telaio.

Le Macchine agricole s'intendono assicurate anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione, entro i confini del territorio italiano e degli Stati limitrofi.

Sono esclusi beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del codice civile; i beni in leasing, i veicoli aerei; i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A. e i ciclomotori.

Bestiame

Per Bestiame si intendono:

- i bovini, bufalini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini (esclusi quelli da corsa e da concorsi ippici in genere) con selle e finimenti. Sono altresì compresi: gli animali domestici, le api e le arnie.

E' ammesso che il Bestiame sia ovunque posto sui fondi dell'azienda assicurata, sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, presso fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli utilizzati dall'Azienda assicurata, purché in territorio italiano e Stati limitrofi.

Art. 4.2 - Cosa non assicuriamo

Sono sempre esclusi:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati non a destinazione agricola (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione);
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita copertura Elettronica;
- cose in leasing;
- Impianti fotovoltaici, solari termici;
- Scorte e Prodotti, Vino e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti;
- i beni di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di Attività agrituristica come indicato nella Scheda di Polizza.

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte a Violazione della Privacy e dei Dati e della Violazione del Sistema Informatico intendendosi per tali:

1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4) utilizzo di cripto valute;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- uso di internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili;

- uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
- violazione del Regolamento Europeo 216/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazione/i;

sempreché tali danni (punti 1,2,3.) non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente Sezione.

Art. 4.3 - Gli eventi assicurati

L'Impresa indennizza, nella forma di copertura a **Primo rischio assoluto**, senza quindi applicare il disposto di cui all'art. 1907 del codice civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina, tentati o consumati, delle partite indicate e sempre che le stesse siano presenti **con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.**

La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali dell'Ubicazione contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante:
   1. rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2. uso di chiavi false;
   3. uso fraudolento di chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di essi sono previsti, negli appositi spazi indicati in Polizza, dei Mezzi di custodia, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali con le modalità sopra indicate, abbia violato tali mezzi in uno dei modi previsti alla lettera a) punti 1) e 2).

L'Impresa indennizza la Rapina delle cose assicurate, avvenuta nei locali in cui si trovano i beni stessi anche nel caso in cui:

a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;
b) l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Prestatori di lavoro vengano costretti a consegnare le cose assicurate per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone.

Sono parificati ai danni del Furto e della Rapina i guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate in occasione di Furto, Rapina consumati o tentati.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da Furto e Rapina verificatisi nei locali contenenti le cose assicurate in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi **previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa indennizza i Guasti e gli Atti vandalici ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli Armadi corazzati, le Casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di Furto e Rapina consumati o tentati **sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Se in Scheda di Polizza è richiamata la **presenza di Attività agrituristica**, durante le ore di apertura al pubblico della struttura agrituristica:

- la garanzia vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti all'articolo 4.11 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", a condizione che nella struttura stessa vi sia la costante presenza dell'Assicurato/del gestore o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi Prestatori di lavoro o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
- se per tutte le cose assicurate o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Se presenti in Scheda di Polizza le partite:

- **Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, oppure**
- **Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate comprese quelle dei Clienti consegnate all'esercente della struttura agrituristica.**

l'assicurazione è prestata contro:

a) il Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;

b) il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano tali beni;
c) il Furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i beni e i Valori medesimi;
d) la Rapina;
commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o Prestatori di lavoro di fiducia addetti all'attività di trasporto mentre, al di fuori dei locali dell'esercizio, detengono i beni e i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o Clienti e viceversa.

La garanzia è prestata sino a concorrenza della Somma assicurata e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, sono esclusi i danni da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.
Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati:
- ai veicoli: durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optionals, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, le apparecchiature di controllo/navigazione (GPS) nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

In caso di Sinistro, l'Indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.

Se presente in Scheda di Polizza la partita **Auto e motocicli di proprietà dei Clienti**, l'Impresa indennizza - previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza - i danni materiali e diretti da Furto e Rapina di Autovetture e motocicli di proprietà dei Clienti ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati, anche all'aperto, in aree di esclusiva pertinenza della struttura agrituristica.

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, sono esclusi i danni da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati:
- ai veicoli: durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optionals, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, le apparecchiature di controllo/navigazione (GPS) nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

In caso di Sinistro, l'Indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.

Se presente in Scheda di Polizza la partita **Contenuto**, l'Impresa indennizza:
- le Spese per il rifacimento di archivi, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, sempreché effettuato entro il termine di dodici mesi dal Sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico;
- le maggiori spese, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri e oggetti d'arte), purché riposte nei locali descritti in Polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute allo scopo di poter riprendere al più presto l'attività nelle stesse condizioni di efficienza in cui l'Azienda si trovava al momento del Sinistro. La garanzia s'intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o rubati.
  La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Inoltre:
- gli atti vandalici alle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di Furto, Rapina o consumati o tentati, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;
- la sostituzione di serrature, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa indennizza le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 4.4 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- Furto o Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;

b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata:

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
- da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo 4.3 "Gli eventi assicurati";
- da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;

d) da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'autore del Furto o della Rapina;

e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto Valori qualora richiamata;

f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose assicurate;

g) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15°giorno;

h) alle cose assicurate poste all'aperto.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI FURTO E RAPINA

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella ***Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le Somme assicurate, i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti ivi indicati.***

Art. 4.5 - Furto di cose all'aperto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.4 "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera h), sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti al Bestiame, Scorte e Prodotti, Vino, Macchinari, posti sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.6 - Impianto d'allarme

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle parti ed avente almeno le seguenti caratteristiche:

a) centralina;
b) apparato di allarme acustico con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato si impegna:
a) ad inserire il sistema d'allarme ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi;
b) ad effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno e a presentare su richiesta dell'Impresa il relativo certificato di manutenzione.

In caso di non osservanza di anche uno di detti obblighi, il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza

Art. 4.7 - Allevamento a carattere intensivo

L'Assicurato dichiara che nell'Azienda agricola vi è presenza di Allevamento intensivo. Pertanto, a parziale deroga dell'articolo 4.3 "Gli eventi assicurati", l'Impresa indennizza i danni di Furto e Rapina dei beni assicurati alla partita Bestiame previa detrazione dello specifico Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.8 - Guasti e atti vandalici a locali in aumento

L'Impresa indennizza i Guasti e gli atti vandalici ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli Armadi corazzati, le Casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di Furto e Rapina consumati o tentati sino a concorrenza della ulteriore Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 4.9 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 4.10 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 4.11 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti in muratura e/o altri materiali di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate o nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora, in caso di Furto, dovesse risultare che l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate è avvenuta:
- attraverso mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate;
- attraverso finestre e porte finestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi sia presenza di una o più persone;

l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Restano sempre esclusi, salvo quanto diversamente convenuto, i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.

Art. 4.12 - Assenza di Sorveglianza

Sempre che sia presente in Scheda di Polizza la/e relativa partita/e, qualora, in caso di Furto, dovesse risultare che:
- nell'Ubicazione in cui avviene il Sinistro non esista l'abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale, oppure che l'azienda non sia sottoposta a sorveglianza ininterrotta da parte dell'Assicurato o di altra persona appositamente incaricata;
- i beni sottratti, posti all'aperto sui fondi aziendali si fossero trovati a distanza superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale;

il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.13 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui - per l'asportazione delle cose assicurate - i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all'aperto, nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, **la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Art. 4.14 - Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella presente Sezione siano previsti più scoperti, **verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. Qualora siano previste Franchigie o minimi di Scoperto, il valore maggiore rappresenterà il minimo di tale Scoperto**

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 4.15 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
b) presentare denuncia di Sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

l'Assicurato deve inoltre:

- specificare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l'Impresa, precisando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di Polizza;
- fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del Reato senza avere, per tale titolo, diritto all'Indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni esistenti al momento del Sinistro , oltreché della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione dell'Impresa o dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova inerente il Sinistro , nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Inoltre, per i danni garantiti nella presente Sezione:

- denunciare tempestivamente la sottrazione dei Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Art. 4.16 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate (art. 2742 del codice civile).

Art. 4.17 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 4.15 "Obblighi";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose illese e colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 4.19 "Determinazione del danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati terzo e quarto punto sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 4.19 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a **Valore a nuovo**, all'importo così liquidato, verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al "Valore a nuovo" così da determinare l'indennità complessiva.

Detto supplemento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al triplo del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro.

Per quanto riguarda le **Collezioni** l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Per quanto riguarda i **Titoli di credito** rimane stabilito che:

- l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei Clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.**

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Condizioni di assicurazione

Lastre:
Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:
Si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri enti assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo la presentazione della cartella clinica o di documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Valori:
Si determina il valore nominale del denaro e delle carte Valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai Titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.22 "Limite massimo di Indennizzo / risarcimento" della presente Sezione.
Per i danni relativi ai Titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.20 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:
- le Somme assicurate con le singole partite di Polizza;
- i relativi limiti di Indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le Somme assicurate potranno essere reintegrati ai Valori originari.
Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1.5/bis "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.

In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit) il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato.

Art. 4.21 - Recupero delle cose assicurate e sottratte

Qualora le cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**
Si conviene che:
- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose assicurate recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le cose assicurate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, **l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti delle cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose assicurate recuperate, **salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.**

Art. 4.22 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 4.23 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Condizioni di assicurazione

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.24 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.**
Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque **entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.**

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA'

Le disposizioni di cui agli articoli 5.1 - 5.1a si applicano nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Esercente l'attività" oppure "Proprietario ed esercente".

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga - **entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive della presente sezione** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'Azienda agricola assicurata, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:

- l'Assicurato;
- i suoi Prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 61 D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, i titolari ed i Prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'Azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo quanto previsto all'art. 2139 del codice civile.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per:

a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
   - da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i Prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. Lgs 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
   - dalla proprietà (solo nel caso in cui l'assicurato rivesta la qualifica di ''Proprietario ed Esercente'') e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi Impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, le pertinenze e le Serre, purché i Fabbricati siano in buone condizioni di statica e manutenzione. Sono compresi i danni causati dall'acqua (nel caso in cui l'assicurato rivesta la qualifica di "Proprietario ed Esercente") solo se verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi dei **Fabbricati con applicazione della Franchigia per Sinistro di 250 euro.**
   - dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
   - dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dei Fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi Impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza. La garanzia opera purché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale;
   - **dalla committenza auto**: per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, da suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e i natanti, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ; La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla Polizza principale di responsabilità civile obbligatoria, e fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato in Polizza. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.

b) **la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro** compresi i soci, i familiari coadiuvanti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, **entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del codice penale. In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro il Massimale assicurato costituirà il Limite di Indennizzo per Periodo di assicurazione e si intende unico per tutti icorresponsabili.**

c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e purché sia garantita una corretta conservazione. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. **Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione.** Per questa garanzia il massimale per Sinistro rappresenta altresì il Limite di Indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo.

d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 2). La garanzia è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'azienda (compresi quelli dei Prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolari difficoltà. La garanzia è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

f) i danni inerenti all'impiego di Macchine agricole condotte o azionate da persone pur non abilitate a norma delle disposizioni in vigore ma di età non inferiore a 16 anni, purché dette Macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'azienda.

g) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di Macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'art. 2139 del codice civile.

h) i danni derivanti dall'esistenza di alveari, con un massimo di 20 arnie e i danni provocati da cani, anche da guardia (con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni) o da altri animali domestici e da animali da cortile. Relativamente ai danni provocati dai cani o altri animali domestici, l'assicurazione è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

i) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali.

j) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Sempre che nella Scheda di Polizza sia presente la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:

1. a detenzione o impiego di esplosivi;
2. a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3. alle malattie professionali;
4. all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

Condizioni di assicurazione

5. all'emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
6. ai danni da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 5.1a - Le esclusioni della copertura assicurativa

Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

1. conseguenti a:
   a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
   b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
2. da proprietà o uso di:
   a) di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
   b) di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
   c) veicoli a motore, macchinari od Impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
3. alle cose ed animali:
   a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli Impianti posti al servizio del Fabbricato e di proprietà delle aziende e/o società di erogazione;
   b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati;
   c) altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute;
4. conseguenti a:
   a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
   b) impiego di Macchine agricole per conto terzi;
   c) l'esercizio di Attività agrituristica;
   d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere;
   e) l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura in genere;
   f) l'esercizio dell'attività di silvicoltura;
   g) l'esercizio dell'attività di canapicoltura;
   h) responsabilità professionale inerente ad attività medico - sanitarie;
   i) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere;
   j) amianto e campi elettromagnetici;
   k) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi;
   l) produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
5. provocati:
   a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
   b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
   c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
   d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", punto c);
   e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge;
   f) alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dell'esecuzione dei lavori;
   g) alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
6. di Furto;
7. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
8. a condutture ed Impianti sotterranei ed aerei;
9. derivanti da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili salvo quanto previsto all'articolo 5.20 "Agricoltura di precisione";
10. punitivi di qualunque natura;
11. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato;
12. derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

13. danni patrimoniali derivanti da Violazione della Privacy e dei dati e Violazione del Sistema Informatico ma restano invece compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione e deterioramento di cose;
14. derivanti da atti di Terrorismo;
15. derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
16. derivanti da spargimenti di acqua o da Rigurgito di fognatura salvo quanto previsto dall' Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" nel caso di qualifica di "proprietario ed esercente";
17. derivanti da gelo.

La garanzia RCT non comprende inoltre i danni derivanti da:

- obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente a lui derivanti dalla legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 5.2 - 5.2a si applicano nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Proprietario di fondi e fabbricato"; "Solo Proprietario di fondi"; "Solo Proprietario di fabbricato".

Art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile della Proprietà di Fondi e di Fabbricati

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'articolo 5.2a "Le esclusioni della copertura assicurativa", nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà:

- dei fondi agricoli purché venga indicato nella Scheda di Polizza il numero di ettari dei fondi stessi e sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Proprietario di fondi e fabbricato" oppure "Solo Proprietario di fondi";
- dei fabbricati o locali, ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi Impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, le pertinenze e le Serre, purché venga indicato nella Scheda di Polizza il valore e sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Proprietario di fondi e fabbricato" oppure "Solo Proprietario di fabbricato";
- dei fondi agricoli su cui sono presenti passaggi a livello, ferroviari o tramviari **con un sottolimite di 250.000,00 euro per Sinistro ed anno assicurativo** e sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Proprietario di fondi e fabbricato".

Sono compresi i danni causati dall'acqua solo se verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture ed Impianti fissi dei fabbricati **con applicazione della Franchigia per Sinistro di 250 euro**.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
- dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi Impianti e pertinenze sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e purché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 5.2a - Le esclusioni della copertura assicurativa

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

1. conseguenti a:
   a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
   b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
2. alle cose ed animali:
   a) che l'Assicurato detenga o possegga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli Impianti posti al servizio del Fabbricato e di proprietà delle aziende e/o società di erogazione;
   b) altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
3. da Furto;
4. punitivi di qualsiasi natura;
5. derivanti da:
   a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;

b) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
c) spargimenti di acqua o da Rigurgito di fognatura salvo quanto previsto dall'articolo 5.2 "Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile della Proprietà di Fondi e di Fabbricati";
d) gelo;
e) proprietà di fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
f) amianto e campi elettromagnetici;
g) dalla conduzione di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze;

6. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
7. derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Art. 5.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).
Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e Clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.

Sono considerati terzi:

- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice civile), i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonché i Prestatori di opera e di servizi (art. 2222 del codice civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività assicurata;
- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice civile), il proprietario degli immobili e/o dei fondi che costituiscono l'Azienda agricola, sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia "Solo esercente".

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella ***Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di Indennizzo e le franchigie ivi indicati.***

Art. 5.4 - Danni da Inquinamento accidentale da trattamenti chimici

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 5.2a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.

Art. 5.5 - Danni da Inquinamento per rottura Impianti e condutture

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 5.2a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di Impianti e condutture.

Art. 5.6 - Responsabilità Civile da Incendio delle macchine agricole

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 3 c), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio delle Macchine agricole purché usate per le sole necessità dell'Azienda.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.7 - Contoterzismo Agricolo

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punti 3c) 4b), 5c), e 7), l'assicurazione è estesa all'impiego delle macchine agricole in Lavori agricoli per conto di terzi indicate nella Scheda di Polizza.
Sono compresi, sino a concorrenza del Limite di Indennizzo e previa applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati nella Scheda di Polizza:

- i danni alle cose ed animali provocati da Incendio, Esplosione e Scoppio delle Macchine agricole;
- i danni alle cose ed animali dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- i danni ai terreni, alle colture ed alle opere su cui si eseguono i lavori, conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge.

Art. 5.8 - Cose in custodia o consegna

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 3a), l'assicurazione si estende ai danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, ed è prestata sino a concorrenza del Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
Restano comunque esclusi:

- i danni cagionati a cavalli da corsa, da concorso ippico in genere e da bovini/equini da riproduzione.

Art. 5.9 - Agriturismo

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punti 3a), 3c), 4c) e 6), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi, compresi i Clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'Attività agrituristica, disciplinata dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I Clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'azienda a titolo gratuito e di cortesia.
Sono compresi in garanzia, sino a concorrenza del Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza, i danni ai veicoli, tende, roulotte e camper di proprietà dei Clienti, trovantisi negli spazi destinati a parcheggio o a campeggio nell'area aziendale, con esclusione dei danni da Furto, da Incendio e da mancato uso.

- L'assicurazione vale anche per:
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'azienda agrituristica;
- i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e non consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783 e 1785bis del codice civile verso i Clienti della struttura agrituristica, sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza;
- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 1784 del codice civile verso i Clienti della struttura agrituristica, sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Limitatamente ai Valori la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in Cassaforte, in cassette e/o armadi di sicurezza o in Armadi corazzati e, relativamente ai capi di vestiario, solo se gli stessi sono custoditi in guardaroba;
- danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti Impianti ed Attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco e dal noleggio di biciclette e di mountain bike. Tale garanzia è operante a condizione che l'accesso agli Impianti ed alle Attrezzature sportive sia riservato esclusivamente ai Clienti dell'Agriturismo **e sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la presenza degli Impianti sportivi.**

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione RCT è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.
Sono esclusi i danni derivanti:

- dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei Clienti dell'Agriturismo;
- dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici;
- da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie;
- da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità;
- dall'esercizio di attività venatoria;

Condizioni di assicurazione

- dall' organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea;
- dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.

Art. 5.10 - Attività Equestri

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 4i), l'assicurazione si estende all'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.
Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro;
- derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive;
- alle coltivazioni;
- alle persone che cavalcano gli animali e li conducono;
- subiti dai cavalli.

Art. 5.11 - Responsabilità Civile della famiglia

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:

- conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali pertinenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli Impianti fissi al servizio dei locali;
- proprietà ed uso di:
  - velocipedi, anche a motore elettrico;
  - veicoli non a motore;
  - golfcar;
  - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o giardinaggio non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legislazione vigente;
- la proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50;
- la pratica di sports, comprese le gare, sempreché non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, compresi gli aeromodelli, inteso come dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, e che vengono utilizzati per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con l'esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli;
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;
- detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo **con un sottolimite di 250.000,00 euro per Sinistro ed anno assicurativo;**
- fatto degli addetti ai servizi domestici, baby sitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D.Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale;
- proprietà ed uso di animali domestici con l'esclusione delle seguenti razze canine ed incroci: American Bulldog, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrela, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit Bull mastiff, Pit Bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu, l'assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.
  L'assicurazione è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;
- proprietà ed uso di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;
- da Incendio, Esplosione, Scoppio ed Implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorveglino.
L'assicurazione è estesa altresì ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - nella sua qualità di genitore - dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di danni provocati dai figli minori e/o dai minori a lui affidati con atto giudiziale per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla legislazione vigente in materia.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Sempre che nella Scheda di Polizza sia presente la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Relativamente alla garanzia RCO, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs 10/09/2003 n.276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di baby sitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:
- i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- le malattie professionali;
- i danni da asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- i danni da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Addetti ai servizi domestici occasionali
Sono inoltre considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente limitatamente alle seguenti attività:
- servizi domestici;
- badanti;
- baby sitter;
- persone alla pari;
- portieri e giardinieri;

sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a deroga dell'articolo 5.23 "Delimitazione territoriale", vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.

Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
1. di Furto;
2. alle cose:
   - altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;

Condizioni di assicurazione

- che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli Impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle società erogatrici e per quanto previsto nell' Oggetto dell'assicurazione per i veicoli o natanti;

3. derivanti da:
   - navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 9 Luglio 2010, n.133;
   - proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
   - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell'Oggetto dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
   - l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi;
   - l'esercizio dell'attività venatoria;
   - la proprietà dei locali comprese le relative pertinenze e gli Impianti fissi al servizio degli stessi;
4. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocato artificialmente.

Art. 5.12 - Collaboratori Occasionali estesa (In alternativa alla garanzia RCO)

A parziale deroga del punto c) dell'articolo 5.3 "Persone non considerate terzi", i Prestatori di lavoro occasionali, impiegati dall'Assicurato nelle attività oggetto dell'assicurazione in conformità all'art. 61 del D. Lgs 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'art. 583 del codice penale.

Art. 5.13 - Presenza di diverse ubicazioni

Si precisa che le garanzie devono intendersi riferite alle ubicazioni di pertinenza dell'Azienda agricola indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 5.14 - Reddito Agrario

L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che le cose assicurate sono impiegate per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 agli effetti delle imposte dirette.

Art. 5.15 - Malattie Professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" l'assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali (**escluse la silicosi, l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da amianto e da campi elettromagnetici**) riconosciute dall'INAIL.

Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale assicurato di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro indicato nella Scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

L'assicurazione non vale:

1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
   - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
   - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cui all'articolo 5.27 "Obblighi" relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Art. 5.16 - Allevamento a Carattere Intensivo

A parziale deroga dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto d) l'assicurazione RCT è prestata per i danni derivanti dall'Allevamento intensivo di: struzzi, avicoli in genere, conigli, bovini, suini, caprini, ovini, equini (con esclusione delle attività di maneggio, di equitazione e delle attività equestri in genere), purché venga indicato nella Scheda di Polizza il numero di capi allevati per ciclo. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, nonché i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 2).
Se al momento del Sinistro il numero dei capi allevati durante l'anno risulta superiore di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra quanto dichiarato e quanto accertato al momento del Sinistro.
Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione RCT è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 5.17 - Danni da Interruzione di attività

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa" punto 4 a) e articolo 5.2a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 5a) l'assicurazione si estende ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.18 - Danni a condutture ed Impianti sotterranei

A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa", punto 8), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli Impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti sino a concorrenza del Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.19 - Partecipazione a Mercati Locali

A parziale deroga ed integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto c) l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla vendita diretta e/o somministrazione a terzi di prodotti alimentari di produzione propria presso fiere, mostre, manifestazioni e i mercati locali ubicati nella Regione dove risiede l'azienda, purché sia garantita la corretta conservazione.
L'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti alimentare di produzione propria, purchè tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 5.20 - Agricoltura di precisione

A parziale deroga ed integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
A parziale deroga dell'articolo 5.1a "Le esclusioni della copertura assicurativa" punto 9), l'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), aventi massa massima al decollo inferiore ai 20 Kg, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative all'Azienda agricola assicurata ed esclusivamente finalizzate all'Attività dichiarata in Polizza.
L'assicurazione non opera per i danni:

- verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;

- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo, diretto e costante del proprietario/utilizzatore assicurato;
- causati da droni non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- causati a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- subiti dai modelli volanti a chiunque appartengano.

Art. 5.21 - Fattoria Didattica

A parziale deroga ed integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", punto j), l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i Clienti.

Per Fattoria didattica si intendono progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie didattiche riconosciute a livello regionale.
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai Clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i Clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del codice penale;
- dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzatem dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- dalla somministrazione ai Clienti nella stessa Azienda agricola di prodotti alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi e alla somministrazione ai Clienti di prodotti alimentari non di produzione propria.

Art. 5.22 - Agricoltura Sociale

A parziale deroga ed integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, dallo svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi e alla somministrazione ai Clienti di prodotti alimentari non di produzione propria.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA'

Art. 5.23 - Delimitazione territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.
Qualora sia presente nella Scheda di Polizza la garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", tale estensione di garanzia vale per il mondo intero.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.24 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

(Valido se presente la garanzia Responsabilità Civile Operai)

Art. 5.25 - Numero degli Addetti

Le condizioni e il Premio della presente Sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'Azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.
Nel numero degli Addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari, i dipendenti e qualsiasi altra persona che svolge l'attività a favore dell'Azienda assicurata.
Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà all'adeguamento del contratto.
In difetto, se al momento del Sinistro il numero effettivo degli Addetti fosse superiore alla dichiarazione del Contraente, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli Addetti dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

(Valido se presente la Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà e Responsabilità Civile Operai)

Art. 5.26 - Numero degli stagionali

Le condizioni e il Premio della presente sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli stagionali che prestano l'attività per l'Azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.
Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.
In difetto, se al momento del Sinistro il numero effettivo degli stagionali superasse del 20% il numero dichiarato in Polizza, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli stagionali dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E/O PROPRIETA'

Art. 5.27 - Obblighi

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà, in caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

a) presentare denuncia di Sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
b) informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o Transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 5.28 - Cosa deve fare l'Impresa

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.

Art. 5.29 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.
L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.30 - Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile

Relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà, fermo quanto previsto dall'articolo 5.25 - articolo 5.26 - delle Condizioni di operatività delle garanzie di Responsabilità Civile dell'esercizio e/o proprietà, qualora il numero degli ettari e/o dei posti letto se presente garanzia Agriturismo e/o numero Addetti o stagionali se presente garanzia Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza l'Impresa procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti di oltre il 20% quanto dichiarato nella Scheda di Polizza. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5.31 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 5.32 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.**

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti agricoli risultanti in Polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- tutte le altre persone diverse da quelle indicate al terzo punto del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e Clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.

Art. 6.2 - Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.3 - Limiti di Indennizzo

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro indicato in Polizza:

- per sinistri in serie;
- per "sinistri in serie" si intendono una pluralità di sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero Periodo di assicurazione.

Art. 6.4 - Scoperto Obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo ed il massimo indicati nella Scheda di Polizza. Per i "sinistri in serie" lo Scoperto minimo deve essere applicato su ciascun Sinistro facente parte della "serie".

Art. 6.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- i danni conseguenti a violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla legge;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- i danni da atti di Terrorismo;
- i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad Impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti dalla presenza di glifosato nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- i danni punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- i danni causati da prodotti contaminati dall'agente patogeno della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE);
- morte e lesioni personali derivanti dal consumo dei prodotti alcolici assicurati, ad eccezione di quelli causati da difetto del prodotto riconducibile al processo produttivo;
- i danni patrimoniali derivanti da Violazione delle Privacy e dei dati e Violazione del Sistema Informatico, ma restano invece compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione e deterioramento di cose.

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 6.6 - Danni al prodotto finito

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito è prestata **fino a concorrenza del massimo Indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 6.7 - Latte Alterato

L'Assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da:

a) comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato farmacologicamente così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente;

b) contaminazione del latte da sostanze chimiche, anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il tenk (o cisterna);
c) presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate.

A parziale deroga dell'articolo 5.3 "Persone non considerate terzi" si conviene che, nel caso in cui Contraente sia una cooperativa di allevatori produttori, la cooperativa è considerata terza nei confronti dei soci conferenti, e che i soci conferenti sono considerati terzi tra loro; **resta tuttavia sempre escluso il socio danneggiante nonché il controvalore del prodotto difettoso e le relative spese di smaltimento.**
Si intendono compresi in garanzia i seguenti danni:
a) il danno diretto cagionato agli altri produttori conferenti, alla cooperativa o ad altri eventuali proprietari del restante latte raccolto nella cisterna, a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna; tale danno va commisurato al prezzo del latte che sarebbe stato pagato ai produttori danneggiati o che dovrà essere pagato /o è stato pagato dagli acquirenti danneggiati;
b) il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o più Assicurati per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonché le spese di pulizia della stessa.

GARANZIE AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti Garanzie Aggiuntive sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza.

Art. 6.8 - Cessata esportazione in USA, Canada e Messico

Premesso che l'Assicurato dichiara di avere esportato in USA, Canada e Messico negli anni indicati in Scheda di Polizza prodotti per un fatturato complessivo, indicato in Scheda di Polizza e di avere nella data indicata nella Scheda di Polizza sospeso tale esportazione, si conviene che a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione e per un periodo di mesi dalla suddetta data, indicato in Scheda di Polizza, la garanzia nei limiti ed alle condizioni in vigore in tale data è operante per i sinistri verificatisi nello stesso periodo cagionati da tali prodotti.

Art. 6.9 - Esportazione Indiretta - Esclusione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6.14 "Delimitazione territoriale" e articolo 6.15 "Delimitazione territoriale" l'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore in quanto consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi USA, Canada e Messico**) e per i danni rientranti tra quelli indennizzabili come richiamati dall'articolo 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione" ovunque verificatisi, purché non si tratti di esportazione in USA, Canada e Messico conosciute dall'Assicurato.

Art. 6.10 - Esportazione Occulta/Indiretta- Esclusione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6.14 "Delimitazione territoriale" articolo 6.15 "Delimitazione territoriale", **si intendono esclusi i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.**

Art. 6.11 - Estensione dell'Assicurazione ai prodotti consegnati in USA, Canada e Messico prima dell'inizio della stessa

Premesso che nei mesi precedenti l'efficacia della presente Assicurazione indicati in Scheda di Polizza l'Assicurato dichiara di aver esportato in USA, Canada e Messico prodotti per un fatturato complessivo indicato in Scheda di Polizza, si conviene che, a parziale deroga di quanto previsto 6.14 "Delimitazione territoriale" articolo 6.15 "Delimitazione territoriale", per l'estensione della presente garanzia per USA, Canada e Messico l'Assicurazione vale anche per i prodotti descritti in Polizza consegnati nello stesso periodo.

Art. 6.12 - Estensione della garanzia al Venditore in USA, Canada e Messico (Vendor's Liability)

La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile delle ditte indicate nella Scheda di Polizza, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli USA, Canada e Messico di prodotti descritti in Polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. Dalla presente estensione di garanzia **sono esclusi i danni derivanti da**:
a) qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
b) qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal Venditore;
c) un utilizzo dei prodotti diverso da quello indicato dal produttore;
d) mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il Venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di Venditore o distributore dei prodotti;
e) re-imballaggio a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi re-imballato nel contenitore originale;
f) dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del Venditore in relazione alla vendita del prodotto;

g) prodotti che sono stati etichettati o ri-etichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi bene o sostanza da o per conto del Venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il Venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti o parti componenti o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo Indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza. Si precisa che il massimale convenuto in Polizza per Sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.

(Valida e selezionabile solo se selezionata la versione italiana)

Art. 6.13 - Vendor's Liability

The policy is extended, up to the limit per occurrence/aggregate specified in the schedule, to cover third party liability attributable to the insured firms (hereinafter referred to as "Vendor") specified in the schedule but only with respect to their capacity of dealer or vendor in the USA, Canada and Mexico territories and possessions of the product manufactured by the Insured specified in the schedule.

It is agreed that the limit of liability fixed in the policy in respect of each occurrence is combined single limit also in case of joint liability of the Insured and/or Vendors and/or distributors.

The insurance with respect to Vendors does not apply to property damages arising from:

a) any kind of distribution or sale different from those authorized by the insured;
b) any intentional change or alteration of the products' state intentionally made by the Vendor;
c) any use of products different from that specified by the insured;
d) any failure to make inspections, tests or servicing which the Vendor has engaged to make, or normally is obliged to make, in the usual course of business, in connection with distribution or sale of the products;
e) repacking of the product unless it has been unpacked only for inspection, demonstration, change of elements, on demand of the manufacturer, and then repacked in the original container;
f) any kind of demonstration, installation, adjustment or services operations, except for those operations carried out in the Vendor's storehouse in connection with the sale of the product;
g) products which have been labelled, relabelled or used by or on behalf of the vendor as container, parts or components of any other thing or substance.

Natural and legal persons from whom the vendor or the manufacturer has bought products or their ingredients, or components or container which are employed for transport or holding of the same product, cannot be considered as third parties.

In no case shall this insurance cover damages for over than the sum insured with this policy which remains one, even in the presence of joint liability between the insured manufacturer and or the Vendors.

Important notice

The English translation, provided for the convenience of the named Insured, does not form part of the contract which is governed by and interpreted in accordance with the Italian text unless it is specifically endorsed herein to the contrary.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

(Valido se il Contraente non svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico)

Art. 6.14 - Delimitazione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi Usa, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico,** lo Scoperto del 10% di cui alle Condizioni di Assicurazione resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

(Valido se il Contraente svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico come indicato in Scheda di Polizza)

Art. 6.15 - Delimitazione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico**, causati da prodotti ovunque consegnati, lo Scoperto del 10% di cui alle Condizioni di Assicurazione resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Per i prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico la garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con l'Impresa e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.16 - Volume d'affari, Fatturato

Le condizioni e il Premio della presente sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il fatturato/volume d'affari dell'Azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora detto fatturato/volume d'affari sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

In difetto, se al momento del Sinistro il valore del fatturato/volume d'affari superasse del 20% il valore dichiarato in Polizza, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul fatturato/volume d'affari concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Art. 6.17 - Obblighi

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile Prodotti in caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

a) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
b) informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o Transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 6.18 - Che cosa deve fare l'Impresa

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile Prodotti, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.

Art. 6.19 - Gestione delle vertenze e Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

7. SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controverse occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale Franchigia riportati nella Scheda di Polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 7.16 "Gestione del Sinistro", lettera B;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. Tali Indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche ed integrazioni;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 2.000,00 euro (tale importo è compreso nei limiti del massimale per evento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato articolo 7.16 "Gestione del Sinistro", lettera B;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di Transazione autorizzata dalla Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite indicato in Scheda di Polizza;
- gli oneri arbitrali secondo quanto disposto dall'articolo 7.7 "Procedimenti arbitrali".

L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. è inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 7.2 - Soggetti, veicoli e rischi assicurati

I soggetti assicurati sono:

- l'Impresa Agricola o Agrituristica Contraente;
- i legali rappresentanti;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza;
- gli stagisti inquadrati a norma di legge;
- gli agenti rappresentanti con mandato in esclusiva per la Contraente;
- Addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
- borsisti;
- lavoratori interinali.

Qualora il Contraente sia un ditta Individuale ovvero una Azienda agricola, si intendono compresi in garanzia anche i familiari che prestino la loro collaborazione all'esercizio dell'Azienda agricola o Agrituristica (art. 230 bis del codice civile).
Tali familiari sono individuati tramite nucleo familiare indicato in Scheda di Polizza nella garanzia Responsabilità Civile della Famiglia.

I veicoli assicurati sono:

- i veicoli (di proprietà o dalla stessa locati, anche in leasing) dell'Impresa Contraente e del nucleo familiare individuato in Scheda di Polizza;
- i veicoli di proprietà degli Addetti dell'Impresa Contraente, sempreché l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Impresa stessa.ù

I rischi assicurati in ambito civile sono:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per Fatto illecito extra-contrattuale di terzi (l'azione può essere esercitata anche in forma di Costituzione di parte civile in sede penale);
- le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 d eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili indicati in Polizza in cui l'Impresa esercita la sua attività;
- le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'Impresa assicurata;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di R.C., ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora sia operante la Polizza di R.C. per lo specifico rischio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di R.C. non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di R.C.

Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di R.C., la presente garanzia è prestata a primo rischio.
I rischi assicurati in ambito penale sono:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
  1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
  2. derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo;
  3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato nonché i casi di archiviazione per motivi diversi dall'infondatezza della notizia di Reato.
L'assicurazione in ambito amministrativo viene prestata per:

- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza esclusivamente di incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali

Art. 7.3 - Salute e sicurezza sul lavoro

La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
  1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
  2. derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo;
  3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

  Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato nonché i casi di archiviazione per motivi diversi dall'infondatezza della notizia di Reato;
- la difesa in sede amministrativa;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

Art. 7.4 - Tutela dei dati personali

La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Regolamento e Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e/o integrazioni, riguardanti la tutela dei dati personali.

In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
  1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;

2. derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo;
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato nonché i casi di archiviazione per motivi diversi dall'infondatezza della notizia di Reato;

- la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

Art. 7.5 - Sicurezza alimentare

La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e/o integrazioni, riguardanti la sicurezza alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
  1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
  2. derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo;
  3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

  Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato nonché i casi di archiviazione per motivi diversi dall'infondatezza della notizia di Reato.
- la difesa in sede amministrativa;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

Art. 7.6 - Tutela dell'ambiente

La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e/o integrazioni, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
  1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
  2. derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo;
  3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

  Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato nonché i casi di archiviazione del motivi diversi dall'infondatezza della notizia di Reato,
- la difesa in sede amministrativa;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

Art. 7.7 - Procedimenti arbitrali

La garanzia si intende prestata esclusivamente per le controversie contrattuali previste dall'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali, sempreché il valore in lite sia superiore a 2.500,00 euro con Franchigia fissa a carico dell'Assicurato di 1.500,00 euro. Gli oneri arbitrali saranno rimborsati nei limiti del massimale di Polizza, esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nei contratti originari, restando espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.

Art. 7.8 - Cyber Risk

La garanzia viene prestata a favore **dell'Impresa Contraente** in relazione ad eventi riguardanti il Cyber Risk o Rischio Informatico.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla Costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il Furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.9 - Delimitazione territoriale

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 7.10 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Con riferimento ai rischi assicurati indicati articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati", relativamente alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di Terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;
- controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" in relazione alle vertenze in sede amministrativa;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- controversie contrattuali (salvo quelle espressamente indicate dall'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" ivi compreso il recupero crediti;
- controversie di valore inferiore a 500,00 euro;
- controversie non espressamente menzionate all'articolo 7.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati";
- controverse ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- controversie tra soggetti assicurati con la presente Polizza.

L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti art.187 del codice della strada, o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Art. 7.11 - Calcolo del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Il Contraente non è tenuto a dichiarare, ai soli fini della determinazione del Premio, il numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- Addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
- stagisti;

- borsisti;
- lavoratori interinali.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

Art. 7.12 - Assicurazione parziale per la garanzia di Tutela Legale Numero Addetti

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

In difetto, se al momento del Sinistro il numero degli Addetti superasse di almeno il 20% il valore dichiarato in Polizza, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.13 - Insorgenza del Sinistro

L'assicurazione è prestata per le controversie o i procedimenti verificatisi durante il periodo di operatività della Polizza o nei 24 mesi successivi alla sua cessazione a condizione che l'insorgenza del Sinistro sia avvenuta in vigenza di contratto.

L'insorgenza del Sinistro di Tutela Legale coincide con il momento in cui inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie della presente Polizza, il suddetto momento deve essere successivo al perfezionamento della Polizza stessa e se il comportamento contestato è continuato si prende in considerazione la prima violazione.

L'insorgenza del Sinistro, quindi, non è il momento in cui inizia o si manifesta la controversia o il procedimento (ad es.: atto di citazione; lettera di richiesta danni o informazione di garanzia) ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento. Nello specifico l'insorgenza del Sinistro è:

- **in caso di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;**
- **in caso di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;**
- **in caso di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della Polizza.

Art. 7.14 - Unico Sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per Reato continuato;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 7.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 30 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'Assicurato ne sia in possesso.

L'Assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'agenzia cui è assegnata la Polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato alla data stessa in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.

Art. 7.16 - Gestione del Sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa. **In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.**

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il **diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.** L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.** L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Impresa, alla definizione di ciascun grado di giudizio, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese siano dovute e non siano recuperabili dalla controparte.
Per le garanzie non subordinate, per la rimborsabilità delle spese, all'esito del giudizio, viene riconosciuto il rimborso anche di eventuali anticipazioni di spese legali e/o peritali (sempre nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti). **Fermo l'obbligo di restituzione all'Impresa degli importi dalla stessa anticipati, qualora le spese legali siano poste a carico della Controparte in sede transattiva o al termine del giudizio.**

E) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

8. SEZIONE ASSISTENZA

Art. 8.1 - Chi e Cosa assicuriamo

I servizi di assistenza di cui alla presente copertura vengono prestati in relazione all'Attività dichiarata e, se riferiti ai locali di un fabbricato, in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 8.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZE: Il servizio di assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Norme in caso di Sinistro della sezione Assistenza").

Condizioni di assicurazione

Art. 8.3 - GARANZIA PER L'AZIENDA AGRICOLA, AGRITURISTICA

Art. 8.3.1 - Assistenza locali attività dichiarata

A. Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

La prestazione è erogabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Qualora, presso l'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed **entro 3 ore dalla richiesta** delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso ai locali dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, sia di 2 ore di manodopera, **fino a un massimo di 300,00 euro per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e per 2 ore di manodopera, f**ino a un massimo di 500,00 euro per evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

B. Invio di un vetraio e/o falegname e/o serrandista

Qualora, presso l'abitazione del proprietario dell'azienda e dei locali adibiti all'Attività dichiarata, si dovesse verificare:

- un Furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata;
- un danno ai locali dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata causato da atti vandalici;
- una rottura accidentale di un vetro dei locali dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata;
- un altro evento che impedisca l'agibilità dei locali dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata;

la Centrale Operativa invierà entro 24 ore dalla richiesta, esclusi i giorni festivi, l'artigiano per risolvere il problema. Restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di 2 ore di manodopera, fino a un massimo di 300,00 euro per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, **fino a un massimo di 500,00 euro per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

C. Invio di una guardia giurata o ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dei locali stessi, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare i locali sopracitati, con una o più guardie giurate, **tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di sorveglianza.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare il servizio di vigilanza, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **fino a un massimo di 1.500,00 euro per evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

La Centrale Operativa, in alternativa a quanto sopra ed in estensione alle precedenti prestazioni A) e B), provvede all'invio di un fabbro e/o di un falegname, tenendone a carico il costo sia dell'uscita, sia di ulteriori **6 ore di manodopera**, fino ad un massimo di ulteriori **950,00 euro per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di 180,00 euro per ciascun serramento o infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente il fabbro e/o il falegname, in estensione alle precedenti prestazioni A) e B) la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sia per l'uscita, sia per ulteriori **6 ore di manodopera**, fino a un massimo di ulteriori **1.000,00 euro per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di 200,00 euro per ciascun serramento o infisso riparato**, dietro presentazione di idonea documentazione.

In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

D. Spese di Trasloco
In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, nel caso in cui i locali dell'abitazione del proprietario dell'azienda o i locali adibiti all'Attività dichiarata risultano inagibili, ed è necessario rimuovere mobili e arredi per effettuare lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a rimborsare, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, f**ino ad un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.**

E. Organizzazione rientro immediato del titolare o di un suo incaricato
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia o all'estero, necessiti di rientrare immediatamente presso l'abitazione del proprietario dell'azienda o dei locali adibiti all'Attività dichiarata, per circostanze di tale gravità da richiedere la sua presenza in loco (Furto, Incendio, Scoppio, allagamento), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.**
L'Assicurato, una volta rientrato, dovrà fornire la documentazione attestante il danno subito per cui è stato necessario il rientro anticipato (denuncia alle autorità competenti, dichiarazione di un professionista, ecc.).

Art. 8.3.2 - Altre prestazioni di assistenza

F. Consulenza Telefonica Legale/ Fiscale/ Burocratica di prima necessità
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale/fiscale/burocratica "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso entro il giorno feriale successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.
La prestazione opera nei casi di seguito indicati:
a) informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
b) informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

La prestazione è erogata col massimo di due volte per anno assicurativo; l'Assicurato potrà ricorrevi ulteriormente a costi agevolati a proprio carico e senza limitazione alcuna.

G. Assistenza per il recupero dei dati informatici
Ai soli effetti della presente prestazione, i supporti informatici assicurati sono solo quelli di seguito descritti:
- hard disk standard e SSD non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e Mac (non server);
- flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di laptop (computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata a uso domestico e privato, comprese le relative memory card portatili.

Qualora si dovesse verificare l'impossibilità, indipendentemente dalla causa, di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti informatici sopra indicati, la Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga - il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:
- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo Specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso i locali adibiti all'Attività dichiarata dell'Assicurato del supporto danneggiato, da parte di un corriere, per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato, da parte di un corriere, del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.
Questa prestazione opera anche nelle ipotesi in cui l'impossibilità di accesso ai propri dati informatici sia causata da virus informatici o da attacchi informatici a opera di soggetti terzi.
In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa le spese inerenti l'intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino a un massimo di **2.000,00 euro per evento e per Periodo assicurativo.**

Condizioni di assicurazione

I. Reperimento di Specialisti informatici per recupero dati

Nel caso di eventi non coperti dalla prestazione precedente, la Centrale Operativa indica all'Assicurato lo Specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo Specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

J. Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'abitazione del proprietario dell'azienda o presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.

La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.

Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato, in base a tariffe di manodopera agevolate e con la garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Art. 8.4 - Garanzie di assistenza sanitaria per gli ospiti delle strutture agrituristiche

K. Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24

Quando l'Ospite Assicurato necessiti di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia, il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a sua disposizione per un consulto telefonico, che sarà effettuato immediatamente o al più tardi tramite ricontatto telefonico entro 4 ore da parte della Centrale Operativa. **Il servizio** è gratuito, **non fornisce diagnosi o prescrizion**i ed è basato su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

L. Info su centri medici

Se l'Ospite Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia.

M. Consulenza specialistica telefonica

Se l'Ospite Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Medicina dello Sport, Pediatria, Reumatologia, Oncologia e Nefrologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. Tale consulenza medico-specialistica telefonica sarà organizzata entro 48 ore lavorative da parte della Centrale Operativa.

Il servizio è di consulenza e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione dell'eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.

N. Organizzazione del trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Quando, a seguito infortunio o malattia improvvisa, non curabili dopo i primi soccorsi prestati nell'ambito delle strutture nazionali italiane e di complessità tali da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Ospite Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione o, limitatamente per gli Ospiti Assicurati stranieri, all'ospedale più vicino alla residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare, il trasporto sanitario dell'Ospite Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Ospite Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Ospite Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto l'Ospite Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trasferimento e trattamento dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

O. Familiare accanto

Qualora l'Ospite Assicurato venga ricoverato per infortunio o malattia improvvisa e per un periodo superiore a 4 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto fino al massimale di 1.000,00 euro.
In alternativa il parente può richiedere alla Centrale Operativa che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per raggiungere l'Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito la Centrale Operativa ed al massimale previsto.
Nel caso in cui il ricovero sia per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa procede anche ad organizzare il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di **pernottamento fino al limite massimo di 500,00 euro per evento.**
Validità territoriale: per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza.

P. Trasferimento/Rimpatrio della Salma

In caso di decesso dell'Ospite Assicurato, in seguito ad infortunio dovuto ad incidente stradale, avvenuto al di fuori del Comune di residenza, la Centrale Operativa si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.**
Inoltre, qualora l'Ospite Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, l'Impresa vi provvede a proprie spese.

Q. Invio di un Medico

Quando l'Ospite Assicurato, in caso di malattia improvvisa od infortunio, necessita di un medico, anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperirne uno, la Centrale Operativa provvede, dopo che il medico di guardia della Centrale Operativa ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei medici della Centrale Operativa convenzionati.
In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118). L'Impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

R. Prolungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero

Quando, trascorso il periodo di ricovero, le condizioni dell'Ospite Assicurato - a giudizio del medico curante sul posto in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa - sono tali da consigliare un'ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione, la Centrale Operativa rimborsa, all'Ospite Assicurato e ad uno dei suoi familiari, le spese d'albergo relative a pernottamento e prima colazione **sino ad un massimo di 250,00 euro per evento e per nucleo familiare.**
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

S. Invio di un infermiere al domicilio

Quando l'Ospite Assicurato necessiti di assistenza infermieristica, entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Ospite Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di **150,00 euro ogni 7 giorni di prognosi.**
La prestazione sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere entro il termine indicato, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di **170,00 euro ogni 7 giorni di prognosi.**
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

T. Reperimento Baby Sitter

Quando l'Ospite Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un/una Baby-sitter durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede a inviargli al domicilio un/una Baby-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa **sino a un massimo di 150,00 euro ogni 7 giorni di prognosi.**

Condizioni di assicurazione

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale aiuto, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Ospite Assicurato **nel limite di 170,00 euro ogni 7 giorni di prognosi,** dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Prestazione erogabile massimo 3 volte per evento.
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

U. Interprete a disposizione
Quando l'Ospite Assicurato straniero, a seguito di ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti in Italia, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa mette a disposizione un interprete o, in alternativa, lo invia direttamente sul posto. La Centrale Operativa organizza il servizio in lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Nel caso di invio sul posto si assumerà i relativi costi **entro un massimo di 8 ore lavorative per evento.**

Art. 8.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

E' escluso dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di Terrorismo, intendendosi per atto di Terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
q) quarantene.

Sono, inoltre, escluse le prestazioni in dipendenza di:

r) esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
s) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;
t) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
u) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
v) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
w) espianto/trapianto di organi;
x) sono escluse le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti.

Condizioni di assicurazione

Art. 8.6 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
f) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del codice civile al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso;
h) le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 8.7 - Disposizioni e limitazioni relative alle sole prestazioni per l'azienda agrituristica

E' esclusa ogni prestazione derivante da:

a) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
b) atti vandalici o dolosi, fatto salvo quanto disciplinato all'articolo 8.3.1 punti D. ed all'articolo 8.3.1 punto C.;
c) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

Art. 8.8 - Disposizioni e limitazioni relative alle sole prestazioni per l'ospite

E' esclusa ogni prestazione derivante da:

a) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;
b) dolo dell'ospite Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE ASSISTENZA

Art. 8.9 - Obblighi

Qualora il Contraente o l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto, **deve fare denuncia telefonica** alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero urbano +39 02 26 609 133 (anche per chiamate dall'estero);
- telefax +39 02 70 630 091;

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome/ denominazione sociale;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- il numero di Polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302

Condizioni di assicurazione

Via Cordusio 4, 20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.